DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — **ROMA** — GIOVEDÌ 30 AGOSTO — NUM. 203

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma . . . . L.	32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno . . . . . »	36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma . . . . L.	40	21	11
In tutto il Regno . . . . »	48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15. Un numero arretrato costa il doppio.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le **Inserzioni** si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Ufficio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) e dagli Uffizi postali del Regno. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese.

DIREZIONE: ROMA, piazza Madama, n° 17, piano 1°

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 26 aprile 1883:

A cavaliere:

Podestà cav. Felice, consigliere di Prefettura, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. ***si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:***

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 31 maggio 1883:

Ad uffiziale:

Calamida cav. Francesco, cancelliere di Corte d'appello a riposo.

A cavaliere:

Caruso Cesare, avvocato, residente in Avellino.
Ciaranfi Enrico, id., id. in Firenze.
Simone Giuseppe, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati in Trapani.
Benucci Ettore, notaio in Castelnuovo di Val di Cecina.
Fara Puggioni Nicolò, notaio a Cagliari, membro di quel Consiglio notarile.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1553** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio corrente anno, numero 1454 (Serie 3a);

Veduti i Reali decreti 6 marzo 1881, n. 116 (Serie 3a), e 15 marzo corrente anno, n. 1253 (Serie 3a);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. Lo stipendio del delegato governativo per la Regia cointeressata dei tabacchi, con titolo e grado di ispettore generale nel Ministero delle Finanze, è aumentato ad annue lire ottomila, a partire dal 1° di gennaio 1883.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 28 luglio 1883.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1555** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e col Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle) è istituito un ufficio di legislazione e di statistica delle dogane, al quale è commesso:

1. Di formare e mantenere un archivio compiuto di tutte le leggi, le tariffe, regolamenti e le istruzioni che i governi forestieri pubblicano in materia doganale;

2. Di raccogliere tutte le statistiche estere intorno ai commerci internazionali ed alla navigazione;

3. Di fare oggetto di continua osservazione i fenomeni tutti che riguardano l'applicazione al commercio italiano de' dazi di confine e dei regolamenti doganali;

4. Di pubblicare a brevi intervalli un bollettino della legislazione doganale degli Stati esteri e delle statistiche dei loro commerci e della loro navigazione, illustrando siffatta pubblicazione con note riguardanti le condizioni economiche dei vari Stati, e particolarmente le attinenze che

i fatti legislativi e statistici messi in luce possono avere colla produzione e coi commerci dell'Italia.

Art. 2. L'ufficio di legislazione e di statistica delle dogane sarà diretto da una Commissione composta nel modo seguente:

Il direttore generale delle gabelle, presidente;
Il direttore generale della statistica;
Un ispettore generale delle finanze;
Un funzionario delegato dal Ministero dei Lavori Pubblici;
Il capo della divisione del commercio al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. La Commissione anzidetta si adunerà almeno una volta ogni mese alla sede dell'ufficio.

Art. 4. La Commissione costituita con l'art. 2 dovrà ogni anno, non più tardi del dì 1° novembre, sottoporre all'approvazione dei Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio il programma dei lavori dell'ufficio di legislazione e di statistica delle dogane per l'anno successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 28 luglio 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.
Berti.
Genala.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sul nuovo regolamento per le guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo.*

Colla legge 30 aprile ultimo scorso, n. 1299, che ha approvato il bilancio del Ministero dell'Interno pel corrente esercizio, furono agli agenti di pubblica sicurezza recati molti e considerevoli vantaggi.

In applicazione di questa legge, e perchè alla maggiore spesa, onde lo Stato si aggrava, debbano corrispondere il miglioramento dei servizi ed i risultati che se ne attendono nell'interesse della pubblica tutela, vennero introdotte nel nuovo regolamento delle guardie importanti modificazioni, che ottennero il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Mi riservo trasmettere al più presto ai signori prefetti il nuovo regolamento in quel numero di copie che basti per farne la distribuzione agli uffici dipendenti di Questura e di Sottoprefettura, a tutti gli ispettori di pubblica sicurezza, ai delegati capi degli uffici circondariali, ai comandanti di battaglione, di compagnia, di sezione e di brigata, che ne accuseranno ricevuta, e lo conserveranno negli atti del loro ufficio, curandone nello stesso tempo l'esatta osservanza.

E siccome importa che il nuovo regolamento sia attuato secondo i criteri che lo hanno informato, così trovo opportuno di richiamare la speciale attenzione dei signori prefetti sulle principali disposizioni del medesimo, in relazione alla citata legge 30 aprile.

Dopo le riforme portate dalla legge 25 dicembre 1881, num. 544, non era più il caso di tenere separato e distinto il regolamento delle guardie a piedi da quello per le guardie a cavallo, sia perchè tutte hanno una organizzazione identica, sia perchè sono chiamate alle stesse funzioni di pubblica tutela, sia finalmente perchè, ogni qualvolta l'interesse del servizio lo esiga, possono dall'uno all'altro corpo trasferirsi.

L'unica differenza è questa, che le guardie a piedi devono, per loro istituzione, provvedere al mantenimento della sicurezza pubblica specialmente nelle città; quelle a cavallo anzitutto nelle campagne delle provincie siciliane, nelle quali prestano l'opera loro.

Ne deriva pertanto che le guardie a cavallo, le quali perciò appunto non vivono in caserma, sono obbligate, di regola generale, a permanere nei comuni costituenti il consorzio, cui sono addette, e che ne sostiene in parte la spesa; di guisa che nè si possono, nè si debbono trattenere nelle città, nelle quali risiedono invece le guardie a piedi, a meno che speciali esigenze, di loro natura affatto temporanee, non richieggano diversamente.

E qui avverto che se invariato per numero rimane il corpo delle guardie a cavallo, fu invece aumentato quello delle guardie a piedi, portandone la forza da 4007 a 4505 uomini, essendosi riconosciuto che in molte località importanti quella assegnata era insufficiente ai bisogni della pubblica sicurezza.

Non potrebbe tuttavia il Ministero procedere subito a un nuovo definitivo riparto del personale degli agenti, nè tampoco aumentarli là dove vi sia deficienza, non avendone disponibili, finchè non si ottengano più numerosi arruolamenti.

Nel corpo delle guardie a piedi i graduati erano 839; in oggi sono aumentati a 1205.

I comandanti da 13 furono portati a 25: i marescialli d'alloggio da 50 a 80: i brigadieri da 160 a 200: i sottobrigadieri da 236 a 300: gli appuntati da 380 a 600.

Le promozioni per tal modo seguiranno più rapide e numerose per tutti quelli agenti che sapranno distinguersi, e le stesse guardie semplici (le quali vengono ad avere un graduato per ogni tre individui) potranno, dopo appena sei mesi di servizio, concorrere all'esame per la promozione ad appuntati, ed essere anche promosse senza esame, quante volte sappiano rendere straordinari servizi. (Articoli 52 e 55 del regolamento).

Gli stipendi dei comandanti delle guardie a piedi variavano da lire 1800 a lire 2600, secondo la classe: in oggi invece sono fissati da lire 2000 a lire 3000: i marescialli avevano lire 1400, e in oggi 1500: i brigadieri lire 1100, e in oggi 1300: i sottobrigadieri lire 1000, in oggi lire 1100: gli appuntati lire 950, e in oggi lire 1000. Le guardie mantengono bensì il loro stipendio di lire 900, ma vengono ad avere 100 lire all'anno come premio di ferma e di rafferma.

Nella stessa misura di quelli a piedi furono aumentati gli stipendi dei graduati a cavallo. Che se per essi l'aumento dello stipendio fu operato con una riduzione proporzionale dell'indennità cavalli, riconosciuta più che rispondente al bisogno, il vantaggio è però sempre considerevole, inquantochè non sulla indennità, ma semplicemente sull'ammontare dello stipendio la Corte dei conti liquida la pensione.

Il trattamento di favore stabilito per gli impiegati di pubblica sicurezza, che vengono chiamati come testimoni innanzi ai Tribunali nelle località fuori dell'ordinaria loro residenza, fu esteso anche ai comandanti e ai marescialli delle guardie a piedi ed a cavallo. (Articolo 77).

Ai comandanti e ai marescialli delle guardie a piedi che si recano in trasferta alla distanza di oltre cinque chilometri per servizi loro prescritti, è concessa una indennità giornaliera, di lire sei, oltre il trasporto gratuito in seconda classe in ferrovia, ai primi; di lire quattro, oltre il trasporto gratuito in terza classe in ferrovia, pei secondi. (Articolo 182).

L'indennità giornaliera di lire sei, nei casi di trasferta, spetta anche ai comandanti a cavallo, e spetta quella di lire quattro ai marescialli a cavallo, allorquando per ordine superiore si recano fuori del circondario di loro ordinaria residenza. (Articolo 713).

Ai comandanti ed ai marescialli a piedi che vanno in ispezione, tanto ordinaria che straordinaria, secondo il disposto del regolamento, competono le stesse indennità che sono stabilite, nei casi di missione, per gli impiegati di pubblica sicurezza provvisti di uguale stipendio. (Articoli 25 e 26).

Lo stesso trattamento spetta al comandante delle guardie a cavallo per le ispezioni fuori di provincia, mentre ai marescialli a cavallo per le ispezioni fuori del proprio circondario è accordata l'indennità giornaliera di lire quattro. (Articolo 793).

Colla legge del bilancio del 30 aprile venne notevolmente migliorata anche la pensione per tutti indistintamente i graduati e le guardie, tanto a piedi che a cavallo.

Per esempio i comandanti di prima classe che dopo quindici anni di servizio avevano una pensione di lire 625, ora l'avranno di lire 750: dopo venticinque anni di servizio, invece di lire 1250, ne avranno 1500: dopo trent'anni invece di lire 1875, ne avranno 2250.

I marescialli che dopo quindici anni di servizio avevano una pensione di lire 300, ora l'avranno di lire 375: dopo venticinque anni di servizio invece di lire 600, ne avranno lire 750: dopo trent'anni invece di lire 900, ne avranno 1125.

I brigadieri che dopo quindici anni di servizio avevano una pensione

di lire 250, ora l'avranno di lire 325: dopo venticinque anni di servizio invece di lire 500, ne avranno lire 650: dopo trent'anni invece di lire 750, ne avranno 975.

Le guardie che dopo quindici anni di servizio avevano una pensione di lire 180, ora l'avranno di lire 225; dopo venticinque anni di servizio, invece di lire 360, ne avranno 450; dopo trenta anni, invece di lire 540, ne avranno 675.

Le guardie ed i graduati che hanno contratto la ferma o la rafferma prima dell'attuazione del nuovo regolamento sono obbligati a ultimarla pel tempo prescritto dalle norme che vigevano allorquando vi si obbligarono. Appena però l'avranno compiuta e siano ammessi a contrarne una nuova, lo faranno colle norme portate dal nuovo regolamento, al pari di tutti gli agenti che entreranno nel corpo dopo l'attuazione del regolamento stesso.

Tanto la ferma che la rafferma, che era di sei anni, viene ridotta a tre.

Con questa disposizione, se da una parte si renderanno più facili gli arruolamenti, perchè ove gli agenti lo desiderino potranno tornare più presto in seno alle loro famiglie, l'Amministrazione, dall'altra, potrà ogni tre anni, col rifiutare di ammetterli alla rafferma, escludere tutti quegli individui che se pure non si fossero resi colla loro condotta meritevoli di essere anzi tempo licenziati o espulsi, pur tuttavia non avessero prestato opera vantaggiosa alla pubblica sicurezza. E ne avvantaggeranno anche le finanze dello Stato, perchè minore sarà il numero delle pensioni, accordate a quei soli agenti che, dopo un servizio utile reso al proprio paese, avranno giustamente acquistato diritto al riposo.

Il regolamento però acconsente, in via d'eccezione, che ove si tratti di graduati e di guardie benemerite per servizi resi, si ammettano a due rafferme di sei anni ciascuna, assicurandone così l'avvenire, colla certezza di un conveniente trattamento di pensione. (Articoli 34 e 27).

I graduati e le guardie a piedi che non hanno terminato la ferma o la rafferma, contratta sotto l'impero dell'antico regolamento, continuano a percepire, fino alla scadenza della medesima, il premio d'ingaggio precedentemente stabilito, e i signori prefetti faranno risultare degli eseguiti pagamenti nelle contabilità semestrali, nei modi finora prescritti. (Articoli 369, n. 8, e 643).

Scaduta però la ferma o la rafferma in corso, i graduati, anche quando siano autorizzati a rinnovarla, non percepiscono più il premio di ingaggio, come in generale non lo percepiscono i graduati che entrano nel corpo dopo l'attuazione del nuovo regolamento, essendo stati sufficientemente favoriti coll'aumento degli stipendi.

Le guardie semplici invece, sia che entrino in servizio dopo l'attuazione del presente regolamento, sia che dopo la scadenza della ferma o rafferma in corso siano ammesse a contrarne un'altra, ricevono come premio d'ingaggio lire cento all'anno, invece delle sole duecento che il regolamento precedente loro accordava per la ferma e rafferma della durata di sei anni.

E queste cento lire le guardie le ricevono, per il primo anno, appena siano entrate in servizio, per modo che possano subito sussidiare le loro famiglie, o disporne a proprio talento: le ricevono, al secondo e al terzo anno, alla scadenza d'ogni anno, come è prescritto dagli articoli 89, 90, 91 e 95.

Questo beneficio però non è accordato che per la prima ferma e per le due rafferme successive.

Il Ministero farà alle Prefetture l'anticipazione per il pagamento degli accennati premi di ingaggio, ed esse ne renderanno conto alla fine di ogni trimestre, nei modi stabiliti dagli articoli 96 e seguenti.

Le guardie a cavallo non ricevono in oggi premio d'ingaggio, come non lo avevano precedentemente, sia perchè abitando in campagna si trovano a minor disagio di quelle a piedi; sia perchè sono provviste di una conveniente indennità, a titolo di mantenimento del cavallo.

Per ottenere una maggiore disciplina e per rialzare sempre più il prestigio del Corpo, fu disposto che i comandanti di battaglione e quelli di compagnia siano scelti, a preferenza, fra i maggiori, i capitani e i tenenti dell'arma dei Reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito. Questi ufficiali però devono riunire, a giudizio di apposita Commissione ministeriale, i necessari requisiti di robustezza, di condotta, di capacità e di attitudine al posto al quale dovrebbero essere ammessi. A tale scopo dal Ministero della Guerra sono posti a disposizione di quello dell'Interno, ed essi accumulano il loro trattamento di pensione collo stipendio attribuito al grado e alla classe che vengono ad occupare nel ruolo del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Articoli 42, 43 e 44).

E sempre nel concetto di rendere più salda la disciplina del corpo delle guardie e di accrescerne il prestigio, assecondando anche il voto espresso nella Camera dei deputati, fu disposto che i comandanti di prima classe portino i distintivi di maggiori: quelli di seconda classe i distintivi di capitano: quelli di terza classe i distintivi di tenente: i marescialli i distintivi di sottotenente, ma senza spalline: i brigadieri quelli che prima avevano i marescialli: i sottobrigadieri quelli che avevano i brigadieri: gli appuntati quelli che avevano i sottobrigadieri.

Qualunque riforma nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarebbe improduttiva di utili e costanti risultati per la pubblica tutela, ove non si mettesse ogni diligenza e scrupolo negli arruolamenti, e se la scelta non dovesse cadere sopra individui per ogni riguardo meritevoli di fiducia, e per intelligenza e istruzione adatti a quest' importante e delicato ufficio. È da preferirsi avere pochi agenti capaci e che offrano garanzie di buon servizio, anzichè, per smania di fare arruolamenti e completare i ranghi, accettare individui inetti o malsicuri, di peso allo Stato ed ai contribuenti, di danno e di pericolo all'Amministrazione.

A tal riguardo il regolamento contiene norme e cautele rigorose, ed il Ministero confida che i signori prefetti ne esigeranno strettamente l'osservanza, sia che si tratti di guardie a piedi o di guardie a cavallo. In nessun caso, e per nessun motivo essi possono ritenersi autorizzati a proporre individui che manchino di taluno dei requisiti tassativamente prescritti dal regolamento.

L'articolo 17 dispone che le guardie di pubblica sicurezza debbono a preferenza reclutarsi fra i militari di prima categoria in congedo illimitato, oppure fra gl'inscritti di seconda categoria, che abbiano avuto l' istruzione militare.

E perchè risentano un beneficio e sieno allettati ad entrare nel corpo, la legge accorda ai militari congedati che il servizio prestato nella pubblica sicurezza sia calcolato come fatto sotto le bandiere, e che siano dispensati, finchè restano nel corpo, dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi, alle quali essi appartengono. E v' ha di più ancora, imperocchè essi possono congiungere il servizio militare con quello passato nelle guardie di pubblica sicurezza per gli effetti della pensione dopo i quindici anni di servizio, nei casi dalla legge contemplati.

Certamente gli individui provenienti dall'esercito, già istruiti e avvezzi alla disciplina, sono un elemento prezioso per l'Amministrazione di pubblica sicurezza, ma questo solo requisito non potrebbe bastare quando non fosse congiunto con tutti gli altri che sono richiesti dall'articolo 18 del regolamento.

I marescialli, brigadieri e sottobrigadieri, congedati da non più di un anno dall'arma dei Reali carabinieri, quando abbiano in tale qualità servito per un anno almeno nel corpo dal quale provengono, siansi distinti in operazioni di pubblica sicurezza, non superino l'età di anni 45, ed abbiano gli altri requisiti di moralità e di condotta prescritti dal regolamento, possono essere ammessi col loro grado nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se ammogliati, come si accennerà in appresso.

I sottufficiali congedati da non più di un anno dall'esercito o dal corpo delle guardie di finanza, quando non superino l'età sopraindicata ed abbiano gli altri requisiti voluti dall'articolo 18 del regolamento, possono essere ammessi nelle guardie di pubblica sicurezza col grado di sottobrigadiere, anche se ammogliati, purchè si trovino nelle condizioni che verranno in seguito indicate. (Articoli 50 e 51).

I militari provenienti dall'arma dei Reali carabinieri, dalla cavalleria e dall'artiglieria, i quali abbiano prestato nell'esercito un lodevole servizio, possono ottenere che sia ad essi fornito il cavallo, quante volte vengano ammessi nelle guardie a cavallo. (Articolo 661).

È reso obbligatorio il saluto degli agenti di pubblica sicurezza in uniforme agli ufficiali dell'esercito in divisa. (Articolo 579).

Provengano o no dall'esercito, non si possono ammettere nelle guardie di pubblica sicurezza se non quei cittadini, i quali siano dotati di fisica costituzione robusta, non abbiano oltrepassato i 40 anni, sappiano leggere e scrivere, sieno immuni da qualunque condanna criminale o correzionale, e non siano stati in alcun tempo sottoposti all'ammonizione o alla sorveglianza speciale della polizia.

Sono egualmente esclusi dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza tutti coloro che non sappiano giustificare di aver sempre tenuto condotta onorata, o che fossero stati espulsi dall'esercito o dai pubblici uffici, o puniti per gravi infrazioni alla disciplina, durante il servizio prestato sotto le armi.

Il Ministero raccomanda vivamente ai signori prefetti di prese-

gliere pel servizio della pubblica sicurezza individui che abbiano una statura vantaggiosa, la quale, accrescendo prestigio ai rappresentanti della pubblica forza, ne aumenta anche il rispetto presso le popolazioni.

Ha perciò stabilito che gli aspiranti debbano avere, di regola, la statura di metro 1 64; che se ciò non si potesse sempre ottenere, e d'altra parte si trattasse di individui, i quali riunissero tutti gli altri requisiti e dimostrassero una speciale attitudine al servizio, potranno i signori prefetti richiedere al Ministero la dispensa dal requisito della statura, purchè questa in niun caso sia inferiore a metro 1 60.

È però da ricordare che si tratta di un'eccezione, per cui dovrà per solito esigersi il limite della statura richiesto dall'articolo 18 del regolamento.

L'articolo 18 esige che negli arruolamenti si debbano preferire i celibi ed i vedovi senza prole. La ragione è evidente, perchè essendo le guardie accasermate, non vi si potrebbero, senza danno del decoro e della disciplina, introdurre donne e famiglie; perchè gli agenti ammogliati non si possono facilmente traslocare, secondo le esigenze del servizio, e quante volte si rendessero incompatibili in una data località; perchè, in caso di traslocazione, la spesa che deve sostenere lo Stato sarebbe almeno raddoppiata.

E s'aggiunge che non potendo gli ammogliati abitare in caserma, la spesa del loro alloggio e casermaggio dovrebbe cadere, almeno in gran parte a carico dei municipi, dei quali, ove non lo imponga una grave necessità, non si devono aumentare le spese.

Stabilito questo principio come regola generale, l'esperienza ha dimostrato che l'interesse del servizio può consigliare di introdurvi qualche eccezione.

Si è infatti osservato che non pochi agenti, e quasi sempre i migliori, abbandonano, alla scadenza della ferma, il servizio per ammogliarsi; che questo fatto si verifica con frequenza anche nel corpo dei Reali carabinieri e negli altri corpi dell'esercito; si è osservato che nella maggior parte gli agenti ammogliati che sono attualmente nel corpo si distinguono per zelo e attaccamento al servizio, dal quale riconoscono i mezzi di sussistenza per sè e la famiglia; che i non ammogliati vivono pressochè isolati ed estranei alla città in cui si trovano, senza relazioni, senza appoggi; che la spesa della famiglia trova per essi un compenso nell'assistenza che ne ricevono; che in generale gli ammogliati si dimostrano più sobri e più esemplari nella condotta, e che sono per conseguenza più stimati nel pubblico.

Fu per queste considerazioni che il Ministero si indusse ad ammettere col nuovo regolamento nel corpo delle guardie anche gli ammogliati, semprechè presentassero speciali garanzie di buona riuscita e concorressero in loro favore le seguenti condizioni:

1. Che si tratti di sottufficiali regolarmente ammogliati, i quali provengano dall'arma dei Reali carabinieri o dagli altri corpi dell'esercito, oppure dal corpo delle guardie di finanza: che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 18; non oltrepassino i 45 anni di età; sieno stati congedati dal servizio da non più di un anno, e giustifichino di avere, da soli o unitamente alla moglie, una rendita libera non minore di lire duecento all'anno in titoli del Debito Pubblico o in beni stabili, o quanto meno comprovino che la moglie dall'esercizio di un mestiere o di una professione stabile ritragga un provento, che assicuri una conveniente sussistenza alla famiglia, escluse quelle arti e professioni che sono soggette alla vigilanza della polizia. (Articoli 188 e 199).

2. Che si tratti di individui regolarmente ammogliati, che, sebbene non abbiano servito nei corpi militari, giustifichino di avere i requisiti prescritti dall'articolo 18, e di possedere, da soli o unitamente alla moglie, una rendita libera non minore di lire 200 all'anno in titoli del Debito Pubblico o in beni stabili. (Articoli 188, 198 e 716).

È prescritto che, senza autorizzazione del Ministero dell'Interno, i graduati e le guardie di pubblica sicurezza, che sono nel corpo, tanto a piedi che a cavallo, non possano contrarre matrimonio.

L'infrazione a questo divieto è punita colla espulsione dal corpo o coll'invio alle compagnie di disciplina. (Articolo 186).

Quante volte però le esigenze del servizio lo acconsentano, in premio della buona condotta e della vita economa e regolata, può il Ministero agli agenti che abbiano servito per tre anni almeno nel corpo delle guardie a piedi, e due anni almeno in quello delle guardie a cavallo, concedere l'autorizzazione di contrarre matrimonio, semprechè: 1° Sia dimostrata la onorabilità della progettata unione; 2° Sia comprovato che lo sposo o la sposa, da soli o tutti due insieme, posseggano una rendita libera di lire duecento all'anno in titoli del Debito Pubblico o in beni stabili, oppure risulti che la sposa eserciti un mestiere od una professione stabile, dalla quale ritragga un provento che assicuri una conveniente sussistenza alla famiglia, escluse sempre quelle arti e professioni sottoposte alla vigilanza della polizia.

Gli agenti a cavallo che abitando in campagne, spesse volte isolate, hanno più necessità dell'assistenza di una donna, e possono condurre vita meno costosa, sono esentati dalla prova delle condizioni superiormente indicate al n. 2. (Articoli 187, 188 e 715).

Agli individui ammogliati che saranno ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dopo l'attuazione del presente regolamento, e così pure ai graduati e alle guardie di pubblica sicurezza a piedi, che da oggi in poi saranno autorizzati a contrarre matrimonio, è accordata, a carico del bilancio del Ministero dell'Interno, una indennità mensile per l'alloggio fuori caserma, che varia dalle lire 12 alle lire 20, secondochè si tratti di graduati o di guardie semplici.

Questa indennità però non è concessa agli agenti ammogliati del corpo delle guardie a cavallo.

Gli agenti già ammogliati che si trovano nelle guardie a piedi continueranno a ricevere l'alloggio e il casermaggio dai municipii, in conformità alle disposizioni vigenti. (Articoli 200, 201, 629, 636 e 716).

Gli individui ammessi nel corpo sono nominati guardie effettive, se hanno già prestato servizio militare, e se sono riconosciuti in possesso della necessaria istruzione: in caso diverso sono nominati allievi. Le prime sono inviate alla scuola del battaglione al quale appartengono per ragione di provincia d'origine, per imparare praticamente l'esercizio delle funzioni cui sono chiamati; gli allievi sono mandati alla Scuola d'istruzione in Roma, a meno che si tratti di allievi guardie di mare, che si inviano al battaglione di Palermo, o di Napoli, o di Venezia, o di Genova, secondo le provincie in cui furono arruolati. (Articoli 27, 31 e 247).

Uno dei più gravi ostacoli al migliore reclutamento degli agenti di pubblica sicurezza è quello della necessità in cui si trova spesso il Ministero di inviare le guardie arruolate lontane dalla loro provincia di origine. È affatto naturale che questi agenti debbono riuscire per qualche tempo imbarazzati nei servizi della polizia, nella prevenzione dei reati, e nella sorveglianza delle persone sospette.

E questa difficoltà si presenta in pratica malagevole ad una soluzione, imperocchè dovendosi provvedere al corpo delle guardie con arruolamenti volontari, ed essendovi non poche provincie, fiorenti per industrie e commerci, che offrono ai loro operai una facile occupazione e mezzi di guadagno più vantaggiosi che non sieno quelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non somministrano da molti anni alcun contingente al reclutamento, o lo danno affatto insufficiente. Ne deriva pertanto che non potendosi lasciare queste provincie mancanti della pubblica tutela, è necessità mandarvi agenti tolti da altre località.

Ora, per mitigare, se non per rimuovere del tutto, un inconveniente così grave, vennero creati i comandi di battaglione, che comprendono nella loro circoscrizione diverse provincie finitime, le quali per antica tradizione, per uniformità di costumi e di dialetti costituiscono una famiglia pressochè omogenea.

Le guardie arruolate in una di queste provincie devono, a preferenza, pel disposto dell'articolo 8 del regolamento, assegnarsi al battaglione di cui la loro provincia forma la circoscrizione.

Del resto puossi con fondamento sperare che anche la facoltà accordata al Ministero di ammettere nel corpo gli individui ammogliati, gioverà molto a localizzare gli agenti di pubblica sicurezza.

I comandanti di battaglione hanno poi dal regolamento altri incarichi importantissimi, come quelli dell'istruzione delle guardie di nuova nomina, del controllo e della sorveglianza sugli agenti che si trovano nella periferia del battaglione; del mantenimento della disciplina e dell'uniformità del vestiario, e finalmente dell'esecuzione rigorosa di tutti i servizi di pubblica sicurezza, nella parte affidata agli agenti, sotto l'immediata dipendenza e direzione dei prefetti e dei questori.

Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo essendo istituito esclusivamente per la tutela dei cittadini, che ne sopportano la spesa, è ben naturale il divieto che viene fatto a qualunque funzionario, senza distinzione di grado, come a tutti i comandanti di distrarre qualsiasi agente per incarichi e servizi, che non sieno quelli dell'istituzione del corpo, tassativamente contemplati dal regolamento. (Articoli 4, 649 e 769).

Non si possono conseguentemente impiegare nè come scritturali, nè come inservienti, nè come uscieri, nè come servitori: essi sono stipendiati per far le pattuglie, per scoprire e per arrestare i malfattori. Chiunque contravvenga a siffatte prescrizioni, si rende passibile di pene

disciplinari, ed è poi sempre obbligato a rifondere all'Erario lo stipendio pagato agli agenti per tutte le giornate, durante le quali furono distratti dalle loro incombenze.

E perchè questa disposizione sia in pratica operativa di effetti, fu ingiunto a tutti i comandanti di compagnia, di sezione e di brigata di riferire di ogni mancanza, e fu disposto che i comandanti di battaglione debbano farne rapporto tutte le volte che si recano in ispezione, tanto ordinaria che straordinaria. (Articoli 254, 287 e 788).

Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione che spettano agli agenti e alle loro famiglie nel caso di ferite, malattie o per morte incontrate in servizio, sono regolate colle norme dell'esercito. Essi concorrono cogli altri militari alle ricompense pel valore civile e pel valore militare: quando si distinguono in operazioni importanti ottengono encomi e gratificazioni: per l'arresto dei disertori, dei renitenti alla leva, dei condannati evasi hanno diritto agli stessi premi accordati all'arma dei Reali carabinieri; se comandati di servizio fuori del comune di loro residenza, percepiscono le indennità portate dal regolamento. (Articoli 158, 159, 161, 162, 164, 166, 178).

Senza buoni graduati non vi può essere un buon corpo di agenti. E non basta che i graduati sieno zelanti, alieni da viziose abitudini, di una condotta regolarissima e tale che serva di esempio ai sottoposti, ma è necessario che si distinguano per capacità e intelligenza, che del servizio della pubblica sicurezza sieno esperti conoscitori, e che abbiano nello stesso tempo quel grado d'istruzione, per cui sieno in grado di ben dirigere e comandare i loro dipendenti.

Fu quindi prescritto che i marescialli non possano essere promossi comandanti di terza classe se non abbiano prestato nella loro qualità un servizio di due anni almeno, siansi distinti nelle operazioni di pubblica sicurezza, ed abbiano superato un esame di idoneità avanti una Commissione istituita presso la Scuola di istruzione in Roma, composta di un funzionario superiore del Ministero dell'Interno, di un funzionario superiore dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e del comandante della Scuola.

I brigadieri non possono essere promossi marescialli, nè i sottobrigadieri brigadieri, se non abbiano due anni di grado, se non siansi segnalati nei servizi della pubblica sicurezza, ed abbiano superato lo esame di idoneità presso una Commissione provinciale, composta di un consigliere di Prefettura, di un ispettore e di un delegato di pubblica sicurezza.

Gli appuntati per essere promossi sottobrigadieri devono essere stati alla Scuola di istruzione in Roma, ed avere ottenuto l'idoneità al grado superiore.

Sono inviati alla Scuola d'istruzione quegli appuntati che hanno dato prova d'intelligenza e di attitudine al servizio della pubblica sicurezza; vi rimangono non più di quattro mesi e non meno di due.

La Scuola d'istruzione ha due comandanti, l'uno in primo, l'altro in secondo, un maresciallo, due brigadieri, e quattro sottobrigadieri, scelti fra i più distinti del corpo.

Sono pure addetti alla Scuola tre maestri istruttori forniti di regolare patente.

Appena giunti alla Scuola, gli appuntati sono sottoposti ad un esame dal comandante della medesima, in presenza di due maestri istruttori, e vengono classificati secondo il grado d'istruzione e lo sviluppo intellettuale. Nelle scuole sono istruiti nelle leggi, nei regolamenti e nel servizio pratico della pubblica sicurezza, nel contegno, nella disciplina, nel verbalizzare e nel fare rapporti, nel modo di dirigere le brigate o le sottobrigate, nella tenuta dei registri prescritti pei graduati del corpo, nel maneggio delle armi e negli altri esercizi militari, nel leggere, nello scrivere e nell'aritmetica. Alla fine di ogni mese sono sottoposti ad un esame, in presenza di un impiegato superiore del Ministero dell'Interno, per constatarne il profitto.

Alla Scuola gli appuntati portano un distintivo speciale, e lo mantengono anche quando sortono, se approvati.

Per l'esperienza già fattane, vi è motivo di essere soddisfatti dei risultati di questa Scuola.

Le guardie semplici, che abbiano dato prova di svegliatezza d'ingegno, di buona condotta e di lodevole attitudine, dopo sei mesi di servizio potranno essere ammesse a un esame per la promozione ad appuntati presso le rispettive Prefetture.

Oltre le promozioni ordinarie, tutti gli agenti di qualunque grado possono ottenere promozioni straordinarie, senz'obbligo di esame, quante volte abbiano reso distinti servizi, che meritino per la loro importanza la particolare considerazione del Governo. Tali promozioni però non possono aver luogo che sulla proposta del prefetto, e in seguito a favorevole deliberazione, scritta e motivata, di una Commissione composta di tre funzionari superiori del Ministero dell'Interno. (Articoli 43, 44, 47, 48, 49, 52, 55, 257 e seguenti).

Sebbene il regolamento prescriva che non si accettino nel corpo delle guardie individui che non sappiano leggere e scrivere, e sebbene gli allievi che non hanno prestato servizio militare siano inviati al tirocinio della Scuola d'istruzione in Roma, mentre invece le guardie effettive di prima nomina sono mandate alla scuola del battaglione, pur tuttavia l'istruzione non si sospende mai agli agenti, durante tutto il tempo in cui restano nel corpo.

Nelle compagnie l'istruzione intorno ai doveri delle guardie di pubblica sicurezza e al modo pratico di esercitare le proprie funzioni viene impartita due volte per settimana, e una volta per settimana nelle sezioni e brigate.

Vi è un apposito maestro per la calligrafia, la composizione e l'aritmetica in tutte le compagnie e le sezioni, che abbiano una forza concentrata superiore ai quaranta uomini: vi sono pure abili graduati che insegnano il maneggio delle armi e gli esercizi militari.

Le guardie sono divise in classi, secondo il grado di istruzione che già posseggono, e alla fine di ogni anno, in presenza del questore o ispettore di pubblica sicurezza e del comandante si procede all'esame. I migliori agenti sono premiati con encomi solenni e con gratificazioni. (Articoli 236 e seguenti). Coll'attuazione del presente regolamento cessa l'incarico per l'istruzione delle guardie, che era stato provvisoriamente affidato ai funzionari di pubblica sicurezza, e i signori prefetti sono invitati a dare le disposizioni occorrenti.

In tutte le brigate e sottobrigate è stabilita la mensa in comune: ne sono esentati soltanto i comandanti, i marescialli, i brigadieri e gli agenti ammogliati o vedovi con prole. I pasti sono due al giorno, e la spesa non deve oltrepassare i 90 centesimi. (Articoli 104 e 106).

In tutte le compagnie che hanno una forza superiore ai 300 uomini, vi è un medico e un sostituto per la visita e l'assistenza degli agenti che cadono ammalati; un medico solo nelle altre compagnie, come pure nelle sezioni che hanno una forza concentrata superiore ai 50 uomini. In quelle sezioni che hanno un personale meno numeroso, gli agenti ammalati sono assistiti da un medico esperto della città. Se però la malattia si prolungasse oltre i tre giorni, gli ammalati sono fatti curare negli ospedali militari o civili, secondochè gli uni o gli altri si trovano nella località. (Articoli 202, 203 e seguenti).

Il regolamento concede dei vantaggi anche agli agenti di pubblica sicurezza che non fanno più parte del corpo, prescrivendo che i posti di usciere, che vanno a rendersi vacanti nelle Questure e negli altri uffici di pubblica sicurezza, siano a preferenza accordati agli agenti che contano più di 25 anni di servizio, o che pure si siano resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate in servizio o per causa del medesimo.

Prescrive inoltre che pei servizi di chiamate di testimoni, di polizia ed altri occorrenti negli uffici di pubblica sicurezza, dove manchino o siano insufficienti gli uscieri, si possano dal Ministero destinare uno o più commessi diurnisti, scelti a preferenza fra le guardie o graduati collocati a riposo, o che altrimenti non appartengano più al corpo. (Articoli 234 e 235).

Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza è ripartito in battaglioni, compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate. Le compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate di una determinata regione territoriale del Regno, costituiscono il battaglione di quella regione.

I battaglioni delle guardie a piedi sono nove: quello di Napoli, che comprende le provincie napoletane, meno gli Abruzzi; quello di Palermo, che comprende le provincie siciliane; quello di Roma, per la provincia romana, gli Abruzzi, le Marche e l'Umbria; quello di Firenze, per le provincie toscane; quello di Bologna, per le provincie dell'Emilia e delle Romagne; quello di Milano, per le provincie lombarde; quello di Venezia, per le provincie venete; quello di Torino, per le provincie del Piemonte; quello di Genova, per la Liguria e per la Sardegna.

I battaglioni delle guardie a cavallo sono due: l'uno che risiede a Palermo, e l'altro a Catania; quello di Palermo comprende le provincie di Palermo, Trapani e Girgenti; quello di Catania comprende le provincie di Catania, Siracusa e Caltanissetta. I comandanti i battaglioni di Palermo e di Catania hanno contemporaneamente anche il comando diretto delle compagnie a cavallo delle rispettive provincie. La provincia di Messina fa compagnia da sè, e il suo comandante risiede in detta città, per cui viene a cessare l'ingerenza che pel vec-

chio regolamento aveva su quella compagnia il comandante del battaglione di Catania. (Articolo 651).

Nelle guardie a piedi i comandanti di compagnia sono dodici, stabiliti, come pel passato, nelle città sedi di un ufficio di Questura. Vi sono preposti ufficiali col grado di capitani o tenenti.

Le sezioni sono comandate da marescialli. Nelle città, sedi di Questura, i comandanti di sezione hanno il controllo degli agenti che agiscono in una delle zone, nelle quali, per la maggiore e più facile sorveglianza, è diviso il territorio della città.

Napoli è divisa in sei zone, ed ha quindi sei comandi di sezione; Roma è divisa in cinque zone, con cinque comandi di sezione; Milano, Torino e Palermo sono divise in quattro zone, con quattro comandi di sezione: Firenze, Genova, Venezia e Bologna in tre zone, con tre comandi di sezione: Livorno, Messina e Catania in due zone. La divisione del territorio della città in zone è fatta dai singoli prefetti con apposito decreto, da comunicarsi al Ministero. (Articolo 13).

Vi sono oltracciò comandi di sezione nei principali capiluoghi di provincia, e questi estendono il controllo sul servizio e sulla disciplina degli agenti di una o più provincie contigue. Questi comandi sono stabiliti a Caserta, Salerno, Bari, Catanzaro, Girgenti, Trapani, Aquila, Perugia, Ancona, Pisa, Arezzo, Ferrara, Forlì, Ravenna, Parma, Modena, Brescia, Bergamo, Como, Mantova, Verona, Padova, Udine, Novara, Alessandria, Pavia, Cuneo, Cagliari.

Il comandante di una delle sezioni di Genova controlla il servizio delle guardie di Porto Maurizio: il comandante di una delle sezioni di Catania, quello delle guardie di Siracusa.

Ogni sezione comprende nella sua circoscrizione una o più brigate, che sono costituite in tutti indistintamente i capiluoghi di provincia e nei più importanti capiluoghi di circondario.

Nelle città, sedi di un ufficio di Questura, il questore tiene oltracciò alla sua dipendenza una brigata centrale per l'esecuzione dei servizi indicati all'articolo 408 del regolamento, e una brigata di sicurezza composta di agenti in borghese, scelti fra i più sperimentati e capaci per l'arresto dei delinquenti, per la scoperta dei reati e per l'esecuzione degli altri servizi indicati dall'articolo 412.

Vi sono pure brigate e sottobrigate di pubblica sicurezza presso ciascuno degli uffici distaccati dalla Questura, presso l'ufficio sanitario, presso l'ufficio marittimo e presso la stazione ferroviaria.

Tutti i comandanti di battaglione, di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata dipendono dal prefetto, dal questore e dagli altri funzionari di pubblica sicurezza, per la parte che li riguarda. (Articoli 6, 7 e seguenti).

Appena saranno installati i nuovi comandanti di battaglione cesserà l'incarico che per l'antico regolamento era stato in via provvisoria affidato agli ispettori di pubblica sicurezza, che non devono essere distratti dalle più importanti loro incombenze.

I signori prefetti daranno le disposizioni all'uopo necessarie.

Nel corpo delle guardie a cavallo, nel quale non vi è forza largamente concentrata, sono stabiliti marescialli comandanti di sezione in tutti i capiluoghi di provincia; brigadieri in tutti i capiluoghi di circondario; sottobrigadieri in tutti i posti distaccati (Articoli 651, 652 e seguenti).

Oltrechè in zone o sezioni, in brigate e sottobrigate, il territorio di ciascuna città, per la sorveglianza degli agenti di pubblica sicurezza, è diviso in tanti piccoli scompartimenti, per modo che si possono perlustrare nel più breve tempo possibile. Essi sono in maggiore o minor numero, secondo la forza assegnata alla città, in rapporto alla quale si deve determinare l'estensione dei singoli scompartimenti, onde l'intiera città sia debitamente sorvegliata.

È un lavoro del più grande interesse questo del riparto degli scompartimenti, che i signori questori e gli ispettori, d'accordo coi comandanti, devono con tutta diligenza prontamente redigere, avendo riguardo e alle località che meritano una maggiore sorveglianza, e a tutte le altre esigenze di un buon servizio di pubblica sicurezza.

Ove ciò non sia, il servizio di perlustrazione verrebbe sempre fatto a caso, senza possibilità di controllo, lasciato in balia degli agenti, per cui riescirebbe ben difficile provvedere efficacemente alla prevenzione di reati e alla tutela dei cittadini, e salvaguardare nello stesso tempo la propria responsabilità.

E lo stesso avverrebbe se il riparto degli scompartimenti, che è quello delle pattuglie, fosse disposto senza criterio sufficiente, senza maturità di ponderazione, e senza una estesa conoscenza dei luoghi e delle necessità locali, nei rapporti della pubblica sicurezza.

Nè potrebbe mai bastare il numero delle guardie, o perchè indebitamente distratte, o perchè agglomerate in poche località, a scapito della sorveglianza generale, o collocate dove sono già carabinieri e guardie municipali.

Il regolamento attribuisce con tutta ragione a questo servizio la massima importanza, e dà in proposito norme precise, e il sottoscritto insiste perchè siano esattamente osservate.

L'articolo 492 prescrive che prima di determinare il numero degli scompartimenti, che deve corrispondere a quello delle pattuglie, si detragga dalla forza assegnata alla compagnia, sezione o brigata, quel numero di agenti incaricati dei servizi speciali, che li tengano occupati permanentemente.

L'articolo 483 dispone che nelle brigate e sottobrigate poco numerose tutti i graduati debbono concorrere al servizio di perlustrazione; eccettuando soltanto il brigadiere e il sottobrigadiere, che devono eseguire i controlli.

L'articolo 495 esige che assieme al prospetto di rivista mensile si mandi al Ministero il prospetto numerico della distribuzione degli agenti nei diversi servizi speciali e in quelli di perlustrazione, onde conoscere quante pattuglie e piantoni si eseguano nelle 24 ore, e se non vi sia distrazione indebita di graduati o di guardie.

L'articolo 497 indica la durata ordinaria del servizio di pattuglia e di piantone, e quella del riposo, onde sia provveduto anche alla salute degli agenti.

Gli articoli 499 e 500 danno le norme sul modo di disporre il servizio delle pattuglie e dei piantoni, e ne stabiliscono il numero, in relazione alla forza disponibile.

Gli articoli 501, 502 e seguenti danno istruzioni sul modo di determinare gli scompartimenti delle pattuglie e le località in cui importa si collochino i piantoni.

Il regolamento prescrive che agli stessi scompartimenti si destinino possibilmente sempre le stesse guardie; indica come si debba supplire ai vuoti che si verificassero negli agenti a causa di malattia o per altri motivi, e come si provveda in caso di servizi straordinari; regola finalmente il concorso dei Reali carabinieri e delle guardie municipali nel servizio di sorveglianza generale della città, e l'aiuto che devono prestare alla loro volta le guardie di pubblica sicurezza nei servizi della polizia urbana. (Articoli 512 e seguenti).

Se vi è servizio che abbia bisogno di un controllo assiduo, perchè proceda regolare e dia risultati, è quello principalmente della sicurezza pubblica.

A tale scopo il regolamento dispone che i comandanti di battaglione sorveglino e controllino i comandanti di compagnia, gli altri graduati e le guardie; che i comandanti di compagnia sorveglino e controllino i comandanti di sezione, e questi i brigadieri e gli altri sottoposti. I brigadieri a loro volta controllano i sottobrigadieri, gli appuntati e le guardie. (Articolo 539).

Due volte al mese i comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata devono ispezionare e passare in rivista gli agenti di loro dipendenza, che si trovano nella località in cui risiedono. I comandanti di sezione sono oltracciò obbligati di ispezionare e passare in rivista nel mese di gennaio e di luglio, e tutte le volte che ne hanno l'ordine, le brigate e sottobrigate esistenti nella circoscrizione del loro comando. I comandanti di compagnia e quelli di battaglione devono ispezionare e passare in rivista una volta al mese tutti gli agenti che prestano servizio nella località, in cui hanno la loro residenza; oltracciò i comandanti di battaglione devono ispezionare e passare in rivista nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, e tutte le volte che sia loro ordinato dal Ministero, le compagnie, sezioni e brigate che compongono la circoscrizione del loro battaglione. (Articoli 248, 251, 254 e 256).

Presso a poco uguali ispezioni e riviste sono prescritte per le guardie a cavallo. (Articoli 783, 784 e seguenti).

Il comandante la compagnia, sotto il controllo del comandante di battaglione, deve sorprendere giornalmente, in ore diverse, ed anche di notte una o più sezioni e brigate, per verificare se tutti i graduati adempiano al proprio dovere; se le pattuglie siano spedite nei tempi e nei modi prescritti; e se alle guardie sia concesso il necessario riposo. (Articolo 393).

I marescialli comandanti di sezione, oltre la visita giornaliera alle caserme poste nella loro zona, devono sorprendere, di giorno e di notte, saltuariamente, le pattuglie sul loro giro di perlustrazione, verificando il contegno delle guardie, se non si scostano dal giro prescritto, se lo percorrono nel tempo stabilito, e se prestino il loro servizio con attenzione e diligenza. (Articoli 399 e 408).

I brigadieri e i sottobrigadieri devono controllare almeno due volte,

tanto di giorno che di notte, il servizio delle loro brigate e sottobrigate, e devono pure due volte almeno, per ogni turno di pattuglia di notte, e altrettante per ogni turno di piantone di giorno, controllare gli agenti di perlustrazione. (Articoli 416 e 541).

Gli appuntati dovranno d'ora in poi eseguire il servizio di perlustrazione diurna e notturna, come le semplici guardie. È assolutamente vietato, meno in casi affatto speciali, a qualunque comandante di adibirli pei controlli, i quali saranno eseguiti esclusivamente dai marescialli, brigadieri e sottobrigadieri, salvo quanto dispone il regolamento pei controlli da eseguirsi dai comandanti di compagnia e di battaglione.

Il regolamento determina con minuta precisione le attribuzioni e i doveri degli agenti di pubblica sicurezza, in relazione al disposto dalle leggi vigenti e ai principii che devono avere sempre di mira in un Governo libero. I signori prefetti, i questori e tutti i funzionari che ne dipendono, dovranno insistere perchè i graduati pongano ogni studio nell'educare i proprii dipendenti a questi principii ed al sentimento del dovere, imparando ad essi quale sia la loro missione, inspirata sempre alle necessità del servizio e all'abnegazione per la tutela e per l'assistenza dei cittadini, al rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti garantiti dallo Statuto, consacrando ogni loro cura alla scoperta dei malfattori e di chiunque turbi o metta in pericolo la pace pubblica e privata, violando le leggi sancite a difesa della società.

L'articolo 424 dichiara essere primo dovere degli agenti di pubblica sicurezza quello di prevenire i reati, di tutelare l'ordine pubblico e di vegliare all'osservanza delle leggi, tenendo presente che l'Amministrazione di pubblica sicurezza è chiamata a reprimere solo quando non abbia potuto impedire il delitto. Soggiunge l'articolo 425 che sarà considerato come titolo di merito l'aver potuto prevenire qualunque reato.

Ogni provocazione ed ogni istigazione a commettere un reato è punita a termini del Codice penale. (Articolo 426).

Ogniqualvolta l'agente di pubblica sicurezza venga a conoscere che si sta per commettere un reato, deve cercare di impedirne l'esecuzione, ed avvisare in tempo i suoi superiori perchè provvedano. (Articolo 425).

Altro dovere principalissimo, del quale i graduati non dovranno mai cessare di raccomandare l'osservanza, è quello di usare modi urbani e rispettosi con chicchessia.

È loro severamente proibito di adoperare parole sconvenienti ed offensive anche colle persone che arrestano.

Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, e qualunque maltrattamento o parola ingiuriosa verso gli arrestati, sarà punita col massimo rigore.

I comandanti devono vigilare che non si contravvenga a questa disposizione nè in caserma nè fuori. (Articolo 428).

Gli agenti di pubblica sicurezza di qualunque grado dovranno astenersi dall'usare maniere provocanti con chicchessia, da qualunque oltraggio ed offesa ai cittadini ed agli arrestati, o dar luogo in qualunque modo a fondati reclami. La contravvenzione a quest'obbligo è punita colle pene previste dal regolamento, e in casi più gravi colle pene sancite dal Codice penale. (Articolo 574).

Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ufficio sanitario devono vegliare alla tutela della morale e della salute pubblica, ma si asterranno da qualunque atto arbitrario e da qualunque modo inurbano e sconveniente, usando sempre tutti quei riguardi, che sono dovuti alla donna, anche quando siasi degradata. (Articolo 421).

Gli agenti di pubblica sicurezza non devono mai intervenire negli affari dei privati cittadini senza una necessità di servizio. La loro intromissione quando non sia richiesta per l'adempimento del proprio dovere, è una molestia biasimevole che si deve evitare. (Articolo 429).

Quando invece il proprio dovere esige che intervengano, devono farlo con prontezza, senza mai perdere quella calma, prudenza e sangue freddo, che si addicono agli agenti della forza pubblica, qualunque sia il pericolo che possono incontrare. (Articolo 430).

La urbanità dei modi non deve mai degenerare in debolezza: serii nel contegno, fermi e risoluti quando si tratta di eseguire la legge o un atto del loro ufficio, gli agenti di pubblica sicurezza non dovranno cedere alle indebite pressioni, nè lasciarsi distogliere dal compimento del proprio dovere. (Articolo 575).

Il regolamento ha indicato i casi nei quali gli agenti di pubblica sicurezza, in base all'articolo 47 del Codice di procedura penale, possono procedere ad arresti, e il sottoscritto deve insistere presso i signori prefetti perchè i comandanti delle guardie istruiscano a tale riguardo con speciale attenzione e diligenza i loro dipendenti.

Arresti arbitrari non ve ne devono essere: gli agenti di pubblica sicurezza sono semplici esecutori della legge, ed alle sue prescrizioni devono in ogni circostanza conformare i loro atti e la loro condotta. Come si accordano premi a quelli che eseguiscono importanti arresti nei casi dalla legge comandati, così incorreranno in gravi pene coloro che, abusando del proprio ufficio, eseguissero arresti arbitrari.

Ed ove ciò avvenga, dovranno i signori prefetti disporre che i colpevoli siano immediatamente denunciati ai Tribunali, e sottoporranno a rigorose punizioni disciplinari quei comandanti che avessero mancato di istruire i loro dipendenti ogni qualvolta l'abuso commesso dall'inferiore sia derivato da ignoranza della legge.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono obbligati a procedere all'arresto degli imputati di crimini e delitti, quante volte possono coglierli in flagrante reato.

È flagrante il reato che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

È pure flagrante reato il caso in cui l'imputato sia inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti valevoli a farnelo presupporre autore o complice, purchè ciò avvenga in tempo prossimo al reato. (Articolo 434).

L'abilità dell'agente di pubblica sicurezza non si giudica dal numero degli individui che egli arresta, quando debbansi poi mettere in libertà per mancanza di prove a loro carico, con violazione manifesta della legge e con grave danno ai cittadini innocenti: se una tale condotta non dimostra in ogni caso l'arbitrio di chi procede, è però indizio di ignoranza biasimevole, di una leggerezza, che devesi severamente reprimere. Abile è invece quell'agente che sa scoprire il malfattore, nonostante il mistero, di cui ha cercato coprirsi, e le arti impiegate per sfuggire alla giustizia.

Quando si tratta di flagrante reato, gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di inseguire il colpevole anche nelle private abitazioni, nelle quali si fosse rifugiato o nascosto.

Fuori del caso di flagrante reato, gli agenti di pubblica sicurezza non possono penetrare, per le loro operazioni di servizio, nei privati domicili, se non sono accompagnati da un ufficiale di pubblica sicurezza, e soltanto nei casi dalla legge previsti; o all'appoggio di un regolare mandato di cattura dell'autorità competente; oppure quando l'intervento sia richiesto dagli stessi abitanti della casa, nel loro particolare interesse o per la loro protezione.

Le guardie di pubblica sicurezza, per l'articolo 440 del regolamento, sono obbligate a consegnare tutti gli individui che arrestano, sì di giorno che di notte, al graduato di servizio. È loro assolutamente vietato di depositarli nelle stanze di custodia; e quest'ordine non può essere dato che dai brigadieri o dagli altri graduati, che ne sono responsabili.

Faccio quindi viva raccomandazione ai signori prefetti di esigere che nelle caserme vi sia sempre un graduato d'ispezione, come il regolamento prescrive, dandogli incarico di presentare immediatamente, nelle ore d'ufficio, qualunque persona arrestata ai funzionari di pubblica sicurezza, onde provvedano a termini di legge.

Per gli arrestati durante la notte, il graduato di ispezione non dovrà farli passare nelle stanze di custodia, se non dopo averli interrogati ed essersi convinto che l'arresto è legale. In caso di dubbio ne riferirà immediatamente al suo superiore o al funzionario in servizio notturno ove sia stabilito, e ne attenderà gli ordini. (Articolo 440).

I comandanti le sezioni, le brigate e le sottobrigate hanno oltracciò l'obbligo di verificare giornalmente quanti individui si trovino nelle stanze di custodia; se per tutti siansi osservate le prescrizioni sopraindicate, e se taluno degli arrestati abbia qualche doglianza o reclamo da fare.

Essi provvederanno che i verbali d'arresto, cogli oggetti sequestrati, siano rimessi ogni mattina all'ufficio di pubblica sicurezza, e riferiranno ai medesimi sui reclami dei detenuti. Ove i comandanti trascurino questo dovere, saranno puniti. (Articolo 441).

E qui devo richiamare l'attenzione dei signori prefetti sopra un'altra disposizione del regolamento, della quale importa assai che venga curata l'osservanza.

L'articolo 633 esige che presso le caserme delle guardie vi siano due camere separate di custodia, l'una per gli uomini e l'altra per le donne in arresto, quando a ciò non siasi provveduto con altri appositi locali.

L'articolo 640 determina quali arredi debbano avere tali camere, la cui spesa è per legge a carico dei municipi.

Gravi interessi di pubblica moralità e di convenienza esigono che questa disposizione sia prontamente attuata ovunque, se mai non lo fosse, e ne impegno vivamente lo zelo dei signori prefetti, i quali non dovranno in alcun caso tollerare che le donne e i minorenni dell'uno o dell'altro sesso siano, per qualunque motivo, e nemmeno momentaneamente, depositati, le prime dove vi fossero uomini, i secondi dove vi fossero adulti. L'Amministrazione pubblica non deve in alcun caso dare pretesto a che si sollevi tampoco il sospetto che il decoro di chicchessia possa per fatto suo correre pericolo.

E intendo che d'ora in poi il servizio di custodia per le donne in arresto, ed anche quando si tratti di pubbliche meretrici, sia disimpegnato esclusivamente da apposite guardiane, incaricandone, se è possibile, le stesse mogli degli agenti di pubblica sicurezza, quando ne abbiano i requisiti; oppure prescegliendo altre donne, che offrano le necessarie garanzie.

Siccome poi a tale scopo possono bastare poche camere di deposito per ogni località, tanto più facile riuscirà organizzare il servizio relativo, facendo in esse accompagnare tutte le donne arrestate, quando non potessero essere tradotte immediatamente nelle carceri giudiziarie, lo che è sempre da preferirsi. In ogni caso sulla sorte di queste arrestate dovrà provvedersi senza ritardo, sia dagli uffici sanitari nei casi di loro competenza, sia dagli altri uffici di pubblica sicurezza, rimettendole entro le ventiquattro ore, ed anche più presto se sarà possibile, al procuratore del Re, ove si tratti di reato; e facendole poi sempre passare nelle carceri giudiziarie, se dovessero scontare arresti o altra pena qualunque.

I signori prefetti adotteranno severi provvedimenti contro i funzionari che, senza autorizzazione del procuratore del Re, avessero trattenuto una donna più di ventiquattro ore nelle camere di sicurezza. La stessa misura adotteranno contro chiunque avesse tenuto o lasciato che si tenesse un minorenne nelle stanze di deposito assieme a persone adulte.

Occorrendo di fissare una retribuzione alle guardiane, ne riferiranno al Ministero.

Nessun funzionario e nessun agente deve eseguire perquisizioni su persona di altro sesso, di qualunque età essa sia. A tale scopo si serviranno delle guardiane, o delle mogli degli agenti, o di altre donne a tal uopo incaricate. La contravvenzione sarà punita con severe misure disciplinari, salva l'azione penale, se ne fosse il caso.

Importa che agli uffici sanitari sieno preposti funzionari di sperimentata riservatezza e prudenza, e di specchiata onestà. I signori prefetti disporranno che in niun caso siano incaricati di tali mansioni impiegati giovani, o che si trovassero da poco tempo in carriera, o che non offrissero tutte quelle garanzie, che la natura del servizio esige. Vi si dovranno invece adibire funzionari ammogliati, o che siano di età provetta, e che sappiano ben comprendere quali siano le esigenze della pubblica salute, in relazione allo spirito che informa il regolamento sanitario vigente, raccomandando loro di procedere con somma cautela alla inscrizione delle meretrici, e soltanto nei casi nei quali sia notorio e comprovato che esse si danno alla prostituzione pubblica per mercede, onde non avvenga che per odiosa fiscalità, per arbitrio o leggerezza si rechi una macchia vergognosa a una donna, che dall'opinione pubblica non fosse ancora riconosciuta e considerata come prostituta, per quanto possa essere di costumi licenziosi.

I signori prefetti ordineranno che all'ufficio sanitario in niun caso sieno addette guardie o graduati giovani ed inesperti, ed esigeranno che si prescelgano esclusivamente agenti ammogliati, o che siano di età matura, di condotta onesta e riservata, e nel numero che è necessario per ben disimpegnare le delicate funzioni, cui sono chiamati. E a tal proposito insisteranno per l'esatta osservanza degli articoli 419, 420, 421, 422, 423, 448 e 449 del regolamento.

Le mancanze disciplinari delle guardie e dei graduati a piedi ed a cavallo sono punite coll'ammonizione, cogli arresti in sala di disciplina, colla sospensione dallo stipendio e dall'ufficio, colla retrocessione, colla degradazione, col licenziamento dal corpo, colla espulsione e colla incorporazione nelle compagnie di disciplina. (Articolo 584).

Le mancanze disciplinari dei comandanti sono punite coll'ammonizione, colla sospensione dello stipendio e dall'ufficio, col licenziamento dal corpo, colla dispensa dal servizio e colla destituzione. (Art. 585).

Qualunque punizione non solo deve essere rigorosamente giustificata, ma applicata con imparzialità, e proporzionata alla mancanza commessa. (Articolo 563).

Non può essere pronunciata alcuna punizione contro un agente, se prima non gli sia stata formalmente contestata la mancanza, e non si siano verificate le sue discolpe. (Articolo 564).

La degradazione, l'espulsione dal corpo e la incorporazione nelle compagnie di disciplina dei graduati e delle guardie; la dispensa dal servizio e la destituzione dei comandanti non possono essere pronunciate, se non in seguito a parere del Consiglio di disciplina. (Articoli 601 e 605).

Il Consiglio di disciplina ha sede in ogni capoluogo di provincia: è presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, o dal questore; ed è composto di un ufficiale del Pubblico Ministero, di due ufficiali dell'esercito e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza. Il Consiglio deve sentire personalmente l'imputato nelle sue difese, e pronuncia a maggioranza di voti con deliberazione motivata. (Articoli 614, 615, 618 e seguenti).

Il nuovo regolamento determina quale dei registri occorrenti per l'amministrazione e pel servizio del corpo delle guardie di pubblica sicurezza siano a carico delle spese d'ufficio delle Prefetture o Questure, e quali siano forniti dall'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Cogli articoli 558 e 802 sono stati presi nella debita considerazione i rapporti che a tal riguardo vennero fatti dai dipendenti uffici.

Coll'attuazione del nuovo regolamento la contabilità degli allievi e dei graduati addetti alla Scuola d'istruzione in Roma, sarà tenuta dai comandanti della medesima, anzichè dalla Prefettura. (Articoli 264 e 302).

Nelle più grandi città, e in tutte quelle altre in cui il Ministro ne riconoscesse il bisogno, vi potranno essere agenti ausiliari, per coadiuvare l'Amministrazione di pubblica sicurezza nella vigilanza per la prevenzione dei reati e per la tutela dell'ordine pubblico, e nelle investigazioni per la scoperta dei reati commessi e dei loro autori o complici.

Gli agenti ausiliari fanno parte del ruolo dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza assegnati alle singole località, e ne percepiscono lo stipendio. Per essere ammessi nel corpo devono giustificare di non avere oltrepassato i 40 anni, di essere di costituzione robusta, di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere mai riportato condanne. Saranno scelti a preferenza fra i cittadini che abbiano servito nell'esercito o nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, e dovranno comprovare di essere forniti di una intelligenza e di una istruzione superiore a quella che è richiesta per le semplici guardie. Saranno prescelti i celibi o i vedovi senza prole, ma quando però si trattasse di aspiranti che abbiano speciali e distinti requisiti, saranno ammessi anche se ammogliati, esentandoli dal comprovare il possesso della rendita prescritta per gli altri agenti. Agli ammogliati è concessa un'indennità d'alloggio.

Gli agenti ausiliari contraggono una ferma di servizio di anno in anno, non hanno diritto al premio d'ingaggio, e prestano giuramento davanti al prefetto.

Per il servizio degli agenti ausiliari saranno date dal Ministero apposite istruzioni.

Prego i signori prefetti a volermi accusare con tutta sollecitudine ricevuta della presente, che sarà diramata a tutti gli uffici dipendenti e a tutti i comandi di battaglione, di compagnia, di sezione e di brigata.

Roma, 26 agosto 1883.

Il Ministro: DEPRETIS.

MINISTERO DELL' INTERNO

In conformità di quanto è prescritto dal regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1865, è aperto un concorso per esame per provvedere alla nomina triennale ad un posto di medico assistente del Sifilicomio di Torino, con l'annuo stipendio di lire 1000.

Coloro che intendano concorrere a tale posto dovranno presentare a questo Ministero, non più tardi del 30 settembre prossimo venturo, le loro domande, corredate dai documenti comprovanti quanto segue:

a) Di avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno, o di avervi preso l'esame di conferma;

b) Di non avere oltrepassata l'età di 30 anni;

c) Di aver tenuta buona condotta, producendo i certificati dei sindaci dei comuni ove ebbero dimora nel triennio antecedente alla domanda.

Gli esami saranno dati presso la Commissione esaminatrice pei concorsi sanitari di Torino, nei giorni che saranno dalla Commissione stessa indicati e resi di pubblica ragione mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 agosto 1883.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia che la tassa per tutti gli uffici della Repubblica Argentina, per la via di Galveston, è ridotta a lire 12 50 per parola, a partire da Brest, oltre alla tassa del percorso europeo.

La suaccennata via è perciò attualmente la meno costosa.

Roma, 29 agosto 1883.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali di Londra si mostrano lieti della liberazione del missionario signor Shaw. Il *Times* dice in proposito:

« Grazie a questa equa politica, le difficoltà sorte tra la Francia e l'Inghilterra relativamente ai fatti di Tamatava possono considerarsi come definitivamente appianate. Una controversia molto spiacevole, e che non avrebbe mai dovuto sorgere tra i due paesi, ha cessato di esistere. »

Il *Daily News* commentando la presa dei forti di Huè, si esprime in questi termini:

« Ora che la Francia è impegnata, quanto più sollecitamente ed energicamente essa colpirà, e tanto meglio sarà per lei dal duplice punto di vista dei suoi interessi e della rapida conclusione della pace. Soltanto i nemici della Francia possono provare una soddisfazione a vederla minacciata di dover continuare una guerra difficile, costosa e poco vantaggiosa nell'Asia orientale. »

Un telegramma da Alessandria, in data 27 agosto, annunzia che il signor Malet prepara un rapporto generale sulla situazione d'Egitto. Il rapporto apprezza in termini favorevoli i risultati delle ultime riforme.

La situazione del Zululand, dice l'*Indépendance Belge*, sempre incerta, darà probabilmente molto da fare al gabinetto inglese durante le vacanze parlamentari. Fu annunziato, or è qualche giorno, dai giornali inglesi che un reggimento di truppe inglesi aveva abbandonato il Natal per recarsi nel Zululand. La notizia era prematura, od almeno si annunzia ora che le truppe in parola formeranno soltanto un corpo d'osservazione alla frontiera, aspettando ordini ulteriori.

« Intanto, prosegue il foglio belga, lo Zululand è senza sovrano; lo stato di cose che esisteva prima della disfatta di Cetywayo ha cessato egualmente di esistere; è evidente che il paese non può rimanere nello *statu quo;* è egualmente manifesto che la situazione potrà essere difficilmente sistemata senza l'intervento dell'Inghilterra, ma appunto questo intervento minaccia di creare, come sempre, degli imbarazzi. »

L'*Agenzia Havas* comunica ai giornali alcuni particolari sulla presa di Haidzuong, pervenuti per la via di Haiphong e Saigon in data 27 agosto.

Il colonnello Brionval si è impadronito non solo di Haidzuong, ma altresì di Phu-Binh, ed ha inseguito il nemico per tre interi giorni.

Gli annamiti venuti in soccorso di Haidzuong sono fuggiti in tutte le direzioni, abbandonando un immenso bottino.

I francesi si sono impadroniti di 150 cannoni, e di una somma di 400 mila franchi, senza perdere nessun soldato.

Le perdite degli annamiti non sono notevoli, perchè essi non hanno opposto in nessun luogo una seria resistenza.

Un dispaccio pubblicato dall'*Agenzia Reuter* di Londra, del 27 agosto, conferma la notizia della morte della regina di Madagascar, avvenuta il 13 luglio.

Il dispaccio aggiunge che la capitale malgascia e le provincie centrali sono tranquille.

Scrivono da Costantinopoli all'*Indépendance Belge* che prima dell'arrivo del principe del Montenegro in quella città il sultano ha voluto dargli una prova di amicizia, che deve aver fatto un'ottima impressione sull'animo del principe. Sarebbe, cioè, stato spedito al commissario imperiale a Scutari, Mustapha-Assym pascià, l'ordine d'intendersi colle autorità montenegrine per sistemare definitivamente, e prima dell'arrivo del principe a Costantinopoli, la questione delle nuove frontiere del principato.

« Presentemente, prosegue il corrispondente del giornale belga, la faccenda deve ritenersi definita. Questo risultato dipendeva in gran parte dal buon volere del governo turco, al quale incombeva il sagrificio di territorio. La regione dell'Albania che confina col Montenegro è interamente pacificata da che Hafiz pascià ha punito e disperso le ultime bande insorte dei castratti. Il momento era adunque dei più favorevoli per mettere un termine a questa eterna controversia della frontiera.

« Ad ogni modo vi ha in ciò, da parte del sultano, una attenzione cortese, di cui il principe sarà riconoscente a Sua Maestà e che mette di punto in bianco sopra un terreno eccellente le relazioni della Sublime Porta col Montenegro.

« In questo ordine di idee si attribuisce una certa importanza al fatto che il principe si è fatto accompagnare a Costantinopoli dal suo ministro degli affari esteri e dal ministro della guerra. Parrebbe che, tanto da una parte che dall'altra, si avesse il desiderio di spiegarsi, di intendersi e di inaugurare una politica di buon vicinato.

L'incidente di Bagdad, scrive lo stesso corrispondente,

che minacciava per un istante d'intorbidare le buone relazioni tra la Turchia e l'Inghilterra, è entrato decisamente in una fase di calma.

La Sublime Porta ha provato, coi documenti alla mano, che la Compagnia inglese di navigazione aveva oltrepassato, sotto tutti i rapporti, i limiti della sua concessione, e che essa non aveva nessun diritto di far navigare i suoi vapori sul Tigri. Lord Granville ha modificato, in conseguenza, il suo atteggiamento nella questione, ed ha revocato le riserve relativamente alle indennità alle quali la Compagnia Lynch pretendeva di aver diritti per il fatto della sospensione della navigazione ordinata dal governatore di Bagdad. Ora la faccenda si aggiusterà all'amichevole tra i due governi sulla base dei firmani imperiali, i quali definiscono il privilegio di cui gode la Compagnia.

Parlasi a Costantinopoli della costituzione dell'Armenia in provincia autonoma, sul modello della Romelia orientale, con un governatore cristiano accettato dalle potenze. Pretendesi anzi che un alto funzionario del ministero degli affari esteri di Turchia, di nazionalità armena, abbia consigliato questa soluzione a parecchi ambasciatori. La questione verrà messa in discussione al ritorno dell'ambasciatore inglese, lord Dufferin.

L'ammiraglio inglese in disponibilità lord Inglefield è arrivato a Costantinopoli per istudiare la costruzione del canale che dovrebbe attraversare la Giudea per metter capo al Golfo Persico; ma la Porta pare decisa di rifiutare anche il permesso di fare gli studi preparatorii, non volendo essa che si levi il piano di quella regione.

Il *Messaggero d'Atene* pubblica quanto appresso:

« Notizie da Costantinopoli dicono che la Porta sta per indirizzare alle potenze firmatarie del trattato di Berlino una nuova nota relativa alla parte di debito pubblico che spetta, in seguito alle cessioni territoriali, alla Grecia, alla Serbia ed al Montenegro.

« Non si potrebbe contestare alla Turchia il diritto di sollecitare l'esecuzione delle clausole del trattato di Berlino che le sono favorevoli, dopo che essa, per ciò che la concerne, ha recato ad atto quelle che le hanno tolto dei vasti territori e un considerevole numero di sudditi.

« Il governo ellenico accetta, in massima, il giusto reclamo della Porta, e non pensa punto a sottrarsi agli obblighi che gli sono imposti dai trattati. Ma prima di ammettere una cifra qualunque, converrà dedurre dalla somma spettante alla Grecia l'ammontare delle imposte che il divano aveva riscosso in anticipazione in Tessaglia e nel distretto d'Arta, e su cui ha diritto il tesoro ellenico. Converrà pure attendere la sistemazione della questione dei beni di manomorta per determinare la somma che dovrà essere assegnata al governo ottomano.

« Col beneficio di queste riserve, il governo ellenico s'affretterà, crediamo, a conformarsi alla decisione che sarà presa dalle potenze firmatarie del trattato di Berlino. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 29. — Il governo domandò al gabinetto francese quali sieno le sue intenzioni riguardo a Zorilla. Si attende oggi una risposta.

Martinez-Campos è contrario alla sospensione delle garanzie costituzionali, e persiste nella sua intenzione di dimettersi.

I ministri dei lavori pubblici e delle colonie si oppongono al viaggio del re in Germania.

BOMBAY, 29. — Baring è partito per l'Egitto.

CAIRO, 29. — Il Consiglio di guerra condannò a morte 13 complici dei massacri di Alessandria, altri due a 14 anni di lavori forzati e sei a 5 anni. Due vennero assolti.

Parecchi capi del Sudan, a cui il kedivè aveva perdonato la loro defezione, ritornarono presso il Mahdi.

PARIGI, 29. — Il *Figaro* ha da Hong-Kong: « Sembra che il governo chinese desideri di riprendere le trattative intavolate colla Francia; un risultato pacifico è probabile sulla base di una nuova delimitazione del Tonkino; tuttavia molte truppe chinesi sono in marcia verso il sud. »

LONDRA, 29. — Lo *Standard* annunzia che Li-Pong-Sao, inviato chinese a Berlino, surrogherà Tseng a Londra e a Parigi.

PARIGI, 29. — Il principe Napoleone, interrompendo il suo viaggio, ritorna a Parigi.

BERLINO, 29. — *Apertura del Reichstag*. — Il discorso del trono dice: « Il Reichstag è stato convocato per sanzionare col suo voto, come lo prescrive la Costituzione, il trattato di commercio fra la Germania e la Spagna. I governi confederati, tenendo conto del vivo desiderio dell'industria tedesca, che si realizzino subito le facilitazioni introdotte da quel trattato, si sono posti d'accordo per metterle in vigore provvisoriamente, salvo il consenso del Consiglio federale e del Reichstag, e salvo a domandare una sanatoria per la violazione delle prescrizioni costituzionali. »

VOGHERA, 29. — Domani cominceranno le grandi manovre di corpi d'armata isolati. Il quartiere generale del primo corpo, comandante Bariola, è a Tortona; quello del secondo, comandante De Sonnaz, è a Castel San Giovanni.

Il Re assisterà alle manovre dei corpi contrapposti. S. M. abiterà la villa Grattoni, presso Voghera.

VALDIERI, 29. — S. M. la Regina lascierà domani Sant'Anna per ritornare a Monza.

NAPOLI, 29. — La notte scorsa fu trasportato da Casamicciola a Napoli e spedito a Berlino il cadavere del pittore Giusberg.

BATAVIA, 29 (ore 2 pom.). — Il cielo si è rasserenato; le comunicazioni con Serang sono ristabilite; le case e le strade di Batavia sono coperte di spessa cenere; le città di Tieningen, Telok e Betong sono distrutte; anche Anjer è stata totalmente distrutta dal riflusso del mare che seguì l'eruzione di Krakatoa; le cave di pietre a Merak sono completamente sommerse; tutti i fari dello stretto della Sonda sono scomparsi; il mare copre la località ove trovavasi Krakatoa. Il numero degli europei e degli indigeni periti è enorme; le perdite delle proprietà sono immense. Il dock galleggiante di Onrust è gravemente danneggiato; l'aspetto dello stretto della Sonda è assai mutato; la navigazione vi è pericolosa.

PARIGI, 29. — La Società italiana di beneficenza, commossa dalla magnifica dimostrazione umanitaria del 26 corrente, fa appello agli italiani di Parigi affinchè esprimano caldamente la loro riconoscenza, partecipando in tutti i modi alla festa che avrà luogo domenica a favore dei poveri di Parigi.

Il *Temps* dice che i disordini di Hué avvennero prima dell'arrivo del commissario francese. Mentre si bombardavano i forti, la popolazione si recò dinanzi al palazzo reale onde obbligare il re ad una sottomissione immediata. Il re acconsentì.

La *Liberté* dice che la squadra francese, dopo lasciato il littorale di Hué, andrà a Tien-Tsin.

Lo stesso giornale assicura che Zorilla si trova da due settimane all'estero, ed espresse l'intenzione di stabilirsi fuori di Francia.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Hong-Kong: « La sottomissione di Hué non modificherà la politica chinese riguardo alla zona neutra, ove la China accumula truppe per continuare le guerriglie, sperando con ciò di stancare i francesi. »

MADRID, 29. — La risposta del governo francese sulle sue inten-

zioni riguardo a Zorilla è assai soddisfacente. Si crede che gli sarà proibito di dimorare in Francia.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 29. — Ieri i morti di cholera in Alessandria furono 12.

SAIGON, 29. — La corvetta *Chateau-Renault* è giunta con Champeaux, che reca i preliminari del trattato di pace firmati il 25 corrente ad Huè. Il trattato comprende: il riconoscimento pieno ed intero del protettorato francese sull'Annam e sul Tonkino; l'annessione definitiva di una provincia alla Cocincina; l'occupazione militare permanente dei forti di Thuanan e della linea di Vimgelma; il richiamo delle truppe annamite dal Tonkino, ove le guarnigioni saranno poste sul piede di pace. Ordine sarà dato ai mandarini di riprendere i loro posti, e si confermeranno le nomine fatte dalle autorità francesi. La Francia s'incarica di scacciare dal Tonkino le *Bandiere Nere* e di garantire la sicurezza, la libertà ed il commercio.

SHANG-HAI, 29. — Altri 2000 soldati sono stati spediti a Canton. Vi è grande attività negli arsenali, ove si prepara l'invio a Canton di torpedini e munizioni. Corre la voce, non ancora confermata, che Li-Hung-Chang ritornerà qui.

BUDAPEST, 29. — La situazione è sempre triste in alcuni distretti. Contadini armati saccheggiano le proprietà degli ebrei. A Zala-Egerszec si dovette proclamare la legge marziale. A Agram, mercè l'arrivo di forze sufficienti, i disordini sembrano finiti. I contadini fuggirono nelle montagne.

BERLINO, 29. — *Reichstag*. — Il governo presentò il trattato di commercio colla Spagna e la convenzione sulla pesca nel Mare del Nord.

Erano presenti 260 membri.

Dietro proposta di Windthorst, l'ufficio di presidenza fu rieletto per acclamazione.

Domani discussione del trattato.

VIENNA, 29. — Il conte di Parigi diresse oggi a tutte le Corti una circolare con la quale partecipa la morte del conte di Chambord.

La circolare è firmata: « Filippo, conte di Parigi. »

BUDAPEST, 29. — Il giornale ufficioso *Nemzet* dice che il ritorno dei ministri è causato dalla grave situazione della Croazia, il cui governatore Pejacsewich rifiuta di eseguire il suo compito, e che d'altronde tale esecuzione avrà luogo solamente dopo il felice avvenimento ora atteso nella famiglia imperiale.

NOTIZIE DIVERSE

Esposizione di Lodi (Apertura 8 settembre 1883). — Il Comitato avverte i signori espositori di macchine che per fruire delle facilitazioni ferroviarie debbono spedirle non più tardi del 31 agosto corrente.

Il Comitato invita tutti gli espositori a sollecitare l'invio degli oggetti perchè si possa provvedere ad un conveniente collocamento.

Coloro che non avessero ricevute le carte per le facilitazioni ferroviarie ne facciano tosto domanda.

Le vittime di un fulmine. — La notte del 26 agosto, scrive la *Provincia di Brescia*, a Salò cadde un fulmine sulla chiesa che serve di caserma agli alpini, e ferì lievemente due di questi soldati.

Sinistri marittimi. — Dalla Direzione dell'ufficio *Veritas* di Parigi venne pubblicata la consueta statistica dei sinistri marittimi che si ebbero a deplorare nel decorso mese di giugno.

Le navi *a vela* segnalate perdute, comprese 9 di cui non si ebbero più notizie, furono 72, cioè: 4 tedesche, 15 americane, 29 inglesi, una danese, 3 francesi, 1 greca, 3 olandesi, 3 italiane, 7 norvegiane, 2 portoghesi, 1 russa e 3 svedesi.

Le navi *a vapore* segnalate perdute, compresa una di cui non si ricevettero più notizie, furono 14, vale a dire: 1 americana, 10 inglesi, 1 francese, 1 greca ed 1 di Norvegia.

La posta pneumatica. — Attualmente, scrive il *Journal des Débats*, in America si sta studiando un progetto che è proprio sorprendente, e che consiste nella costruzione di un tubo pneumatico fra Nuova-York e Chicago, la fiorente città dell'Illinese, sulle rive del lago Michigan.

Il tubo progettato dovrà servire al trasporto delle lettere e dei pacchi di piccole dimensioni, avrà una lunghezza totale di circa 1600 chilometri, e costerà quattro milioni di dollari (20 milioni di franchi) di spesa d'impianto.

Un quartiere di Delo. — Telegrafano dalla Grecia ad un giornale di Londra che nell'isola di Delo, proseguendo gli scavi fatti per cura e sotto la sorveglianza della Scuola francese di Atene, fu di recente scoperta presso il teatro di Apollo una casa privata che pare appartenga al periodo alessandrino, e che è composta di dodici camere e di una gran corte circondata da pilastri, ed in mezzo alla quale v'ha una grande cisterna.

Il pavimento della corte è formato da quadrati in bellissimi mosaici policromi, che raffigurano fiori e pesci.

Fu pure dissotterrato il cancello della casa e parte della strada su cui sorgeva, e gli archeologi esploratori nutrono perciò la speranza di poter scoprire un intero quartiere dell'antica città.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 29 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3[4 coperto	—	27,4	14,3
Domodossola	sereno	—	27,9	16,2
Milano	sereno	—	29,0	19,0
Verona	1[4 coperto	—	30,6	20,3
Venezia	coperto	calmo	29,8	19,8
Torino	1[4 coperto	—	27,5	18,6
Alessandria	sereno	—	29,3	17,2
Parma	1[4 coperto	—	29,6	19,3
Modena	nebbioso	—	30,7	20,2
Genova	coperto	calmo	27,0	20,8
Forlì	1[4 coperto	—	30,0	18,6
Pesaro	sereno	calmo	26,0	17,8
Porto Maurizio	1[2 coperto	calmo	27,8	19,4
Firenze	1[2 coperto	—	30,6	17,4
Urbino	sereno	—	27,3	19,2
Ancona	sereno	calmo	26,7	22,0
Livorno	1[2 coperto	calmo	28,4	19,5
Perugia	sereno	—	28,2	18,3
Camerino	sereno	—	24,6	17,9
Portoferraio	1[4 coperto	calmo	27,0	21,3
Chieti	sereno	—	24,7	18,1
Aquila	sereno	—	27,0	14,8
Roma	sereno	—	29,0	18,4
Agnone	sereno	—	27,6	15,8
Foggia	sereno	—	29,2	19,9
Bari	sereno	calmo	26,0	19,0
Napoli	sereno	calmo	27,8	19,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1[4 coperto	—	24,4	14,8
Lecce	1[4 coperto	—	27,4	20,1
Cosenza	1[4 coperto	—	28,0	13,2
Cagliari	sereno	calmo	29,0	18,0
Catanzaro	sereno	—	27,8	20,8
Reggio Calabria	3[4 coperto	calmo	28,0	22,5
Palermo	1[2 coperto	calmo	29,3	20,1
Catania	1[4 coperto	calmo	28,0	20,9
Caltanissetta	1[4 coperto	—	25,7	16,6
Porto Empedocle	coperto	calmo	28,0	20,1
Siracusa	1[2 coperto	calmo	28,1	20,2

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 29 agosto 1883.

Persiste la depressione al nord (741); massima pressione golfo Biscaglia ed anche est Sicilia.

Italia barometro livellato intorno 763-64.

Ieri parvenze temporalesche assai rare; stamane mare calmo; cielo sereno, meno Sicilia e qualche regione del continente.

Probabilità: continua il buon tempo.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

29 agosto 1883.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	764,0	762,7	762,5	763,6
Termometro . . .	19,4	29,2	27,9	22,8
Umidità relativa .	81	42	45	78
Umidità assoluta .	13,57	12.77	12.54	16,01
Vento	NNW	SW	W	SW
Velocità in Km. .	0.0	5,0	20,0	5,0
Cielo.	sereno	cumuli	cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 29,2; R. = 23,36 | Min. C. = 18,4 R. = 14,72.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 30 agosto 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	88 47 1/2	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1883	—	—	—	—	90 65	—	90 63	90 70	91 07 1/2
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	1° aprile 1883	—	—	94 70	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	91 67 1/2	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° luglio 1883	—	—	95 60	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 4 0[0. .	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1883	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1000 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	530 »	—	530 »	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	1° aprile 1883	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° luglio 1883	500	500	465 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma.	»	500	250	540 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina.	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	»	500	500	439 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia. . . .	1° luglio 1883	500	500	838 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua .	»	500 oro	250 oro	477 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas .	»	500	500	1041 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari.	»	250	125	218 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche . . .	»	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba . .	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	»	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0. .	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione.	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	»	500	250	500 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	1° luglio 1883	250	250	282 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	98 97 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
4 0[0	Londra.	90 g.	—	—	25 04
		chèques	—	—	—
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° luglio 1883) 90 70 fine corr.; 91 07 1/2 fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 29 agosto 1883:

Consolidato 5 0[0 lire 90 646.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 88 476.
Consolidato 3 0[0 nominale lire 55 233.
Consolidato 3 0[0 nominale senza cedola lire 53 926.

V. Trocchi, *presidente.*

N. 288.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 19 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale di ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Bologna, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto della correzione detta di Barbarolo lungo il tratto della strada nazionale n. 26 Firenze-Bologna, compreso fra i Sabbioni e la Predosa (Bologna), per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta di lire 164,430.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 11 luglio 1882, riformato in data 10 novembre detto anno, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Bologna.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per darli compiutamente ultimati entro il termine di anni due.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6000, e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici, successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 27 agosto 1883.

4872 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Prefettura della Provincia di Napoli

Avviso d'Incanti.

Per disposizione del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, si dovrà procedere nel dì 15 dell'entrante mese di settembre, alle ore 12 meridiane, nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un pubblico incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, per lo

Appalto diviso in 9 lotti della somministrazione dei commestibili e combustibili occorrenti al Bagno penale di Nisida.

1. Il numero dei lotti, i generi a somministrarsi, le quantità ed i prezzi di ogni genere, l'ammontare della fornitura per ogni genere ed ogni lotto, trovansi tutti specificati nel sottoscritto quadro.

2. Le quantità dei singoli generi indicati nel quadro sono approssimative, in guisa che l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità o richiamo per ogni maggiore o minor quantità che dovesse somministrare.

3. La durata dell'appalto si estende ad anni tre continui, cioè dal 1° gennaio 1884 a tutto dicembre 1886.

4. Per ogni lotto sarà tenuta una distinta licitazione, secondo l'ordine e la composizione di essi.

5. Si avranno a base dell'appalto tutti i patti e condizioni contenute nei capitoli generali del 15 luglio 1882, e che possono leggersi nell'ufficio della Prefettura in tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 11 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

6. Si avverte che l'articolo 37 dei capitoli generali è stato modificato nel senso che l'aglio e le cipolle dovranno essere somministrati in qualunque stagione.

7. L'incanto verrà aperto sulla base del prezzo di unità, peso, numero e misura, determinati per ogni lotto dal quadro, e sarà deliberato a favore di colui che, sottomettendosi all'osservanza dei detti capitoli, avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo d'asta fissato per ogni lotto.

8. Le offerte in ribasso, escluse quelle per persona da dichiararsi, dovranno essere fatte in ragione di centesimi 20 per ogni 100 lire di prezzo complessivo di ciascun lotto.

9. Prima dell'apertura dell'incanto, i concorrenti dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità; depositare una somma in contanti o in biglietti aventi corso legale equivalente al 3 per cento, dell'importare del lotto o dei lotti ai quali volessero concorrere. Tale somma sarà restituita ai concorrenti che non sieno rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari ancora quando abbiano prestata la cauzione definitiva corrispondente al 5 per 100 del montare della sua impresa, mediante vincoli in titoli del Debito Pubblico dello Stato, o in deposito di corrispondente capitale nelle pubbliche casse.

10. Se nel termine di giorni dieci dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto, o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà, ai termini dell'art. 6 del capitolato d'oneri, il deposito d'ammissione all'incanto, il quale cederà *ipso jure* a beneficio della Amministrazione.

11. L'appaltatore dovrà fare elezione di domicilio nella città ove ha sede la casa di pena.

12. Tutte le spese degli incanti, dei deliberamenti, del contratto, delle copie di esso, non che la tassa di registro ed i dritti di segreteria, e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

13. Il termine utile a poter presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fermato a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

14. Al contratto è riserbata la superiore approvazione.

QUADRO.

Lotti	GENERI		Quantità di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Ch.	69000	0 35	24,150	214,150
	Pane pei detenuti sani	»	760000	0 25	190,000	
2	Carne di vitello	»	»	»	»	54,000
	Carne di vaccina	»	36000	1 50	54,000	
	Carne di bue o manzo	»	»	»	»	
3	Vino	Ett.	420	30 »	12,600	13,080
	Aceto	»	24	20 »	480	
4	Riso	Ch.	69000	0 30	20,700	40,200
	Fagiuoli e legumi secchi	»	78000	0 25	19,500	
5	Paste di 1ª qualità	»	11000	0 60	6,600	41,370
	Paste di 2ª qualità	»	69000	0 50	34,500	
	Semolino	»	600	0 45	570	
	Farina di grano turco	»	»	»	»	
6	Patate	»	15000	0 15	2,250	4,560
	Rape	»	»	»	»	
	Erbaggi	»	33000	0 07	2,310	
7	Olio d'olivo per condim.	»	6300	1 70	10,710	17,120
	Petrolio raffinato	»	4000	0 50	2,000	
	Olio d'olivo per illumin.	»	6300	0 70	4,410	
8	Burro	»	200	2 80	560	13,295
	Strutto	»	150	1 70	255	
	Lardo	»	6300	1 80	11,340	
	Cacio	»	300	1 80	540	
	Latte di vaccina	Litri	»	»	»	
	Uova	Dozz.	1000	0 60	600	
9	Legna di essenza forte	Mir.	12000	0 18	2,160	7,760
	Ceppi	»	»	»	»	
	Carbone cok	»	6500	0 80	5,200	
	Paglia	»	1000	0 40	400	
	Foglie di grano turco	»	»	»	»	

Napoli, 29 agosto 1883.

4864 *Il Segretario delegato:* P. GALATRO.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE del 20 del mese di agosto 1883.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . » 78,000,000

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 231,689,468 28
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 211,781,677 97	219,348,049 65	219,348,049 65
	id. maggiore di 3 mesi	» »		
	Cedole di rendita e titoli sorteggiati	» 298,739 18		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 7,267,632 50		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 29,189,877 65
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 149,553,294 06	159,154,081 69
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 8,943,173 43	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 657,614 20	
Crediti *				» 95,745,704 26
Sofferenze				» 5,382,954 82
Depositi				» 340,219,587 16
Partite varie				» 70,756,546 76
			Totale	L. 1,151,486,270 27
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 1,251,568 75
			Totale generale	L. 1,152,737,839 02

PASSIVO.

Capitale	L. 200,000,000 »
Massa di rispetto	» 33,280,000 »
Circolaz. biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 442,274,488 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 29,322,371 01
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 74,091,745 37
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 340,219,587 16
Partite varie	» 30,845,428 11
Totale	L. 1,150,033,619 65
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 2,704,219 37
Totale generale	L. 1,152,737,839 02

Distinta della cassa e riserva.

Oro	L. 92,499,362 50
Argento	» 75,186,518 74
Bronzo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 216,668 68
Biglietti già consorziali L. 33,405,301 — Biglietti di Stato L. 15,577,500	» 48,982,801 »
Riserva	L. 216,885,350 92
Fondo metallico pel cambio biglietti per c/ del Tesoro	» 6,544,770 »
Biglietti di Stato in cassa per c/ del Tesoro	» 1,382,970 »
Biglietti già consorziali ritirati per c/ del Tesoro	» 675,313 »
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 6,191,429 08
Bronzo eccedente la proporzione dell'1 per mille	» 9,635 28
Cassa	L. 231,689,468 28

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	1,816,940	L. 90,847,000 »
da » 100	1,392,386	» 139,238,600 »
da » 500	271,155	» 135,577,500 »
da » 1000	86,943	» 86,943,000 »
	Somma	L. 452,606,100 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 »
da L. 25	N. 14,814	» 370,350 »
da » 40	» 1,429	» 57,160 »
da » 250 della cessata Banca di Genova	» 59	» 14,750 »
da » 1000 della cessata Banca di Genova	» 24	» 24,000 »
	Totale	L. 453,074,488 »
Meno: Biglietti d'altri Istituti d'emissione immobilizzati		» 10,800,000 »
	Circolazione a carico della Banca	L. 442,274,488 »

Il rapporto fra il capitale L. 150,000,000 » . . . e la circolaz. L. 442,274,488 » è di uno a 2 948

Il rapporto fra la riserva » 216,885,350 92 { la circolazione L. 442,274,488 » e gli altri debiti a vista » 29,322,371 01 } » 471,596,859 01 è di uno a 2 174

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	6 0/0
Per le anticipazioni su sete	6 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	»
Sui conti correnti passivi	2 1/2 0/0

Prezzo corrente delle azioni	L. 2157 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 12 40

* Conti correnti attivi	L. 7,141,185 05	95,745,704 26
Anticipazioni al Tesoro per disposizione statutaria	» 37,000,000 »	
Crediti ipotecari	» 1,604,519 21	
Azionisti a saldo azioni	» 50,000,000 »	

Roma, 28 agosto 1883.

4868

(2ª pubblicazione)

REITERAZIONE DI CITAZIONE per pubblici proclami.

Ad istanza di Gallina Michele fu Giuseppe, Varetti Giacinto fu Francesco e Durando Giuseppe fu Giuseppe, residenti a Chieri, ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione del Tribunale civile di Torino 13 dicembre 1882, rappresentati dal procuratore capo avvocato Maurizio Falchero.

Ritenuto che con decreto 15 marzo ultimo scorso il prefato Tribunale autorizzò la citazione per pubblici proclami di tutti i soci effettivi componenti l'Associazione degli operai di Chieri per l'oggetto di cui infra:

Che effettuatasi tale citatoria alcuni comparvero ed altri non;

Che i non comparsi sarebbero i seguenti:

1. Allegro Andrea di Gioacchino.
2. Audenino Antonio di Michele.
3. Aime Giovanni fu Battista.
4. Audenino Giorgio di Michele.
5. Aimar Vincenzo di Domenico.
6. Alloato Giacinto di Pietro.
7. Alloato Michele di Pietro.
8. Amedeo Michele di Pietro.
9. Borelli Domenico fu Antonio.
10. Berthoud Felice fu Claudio.
11. Berlaita Tomaso fu Stefano.
12. Bosco Giovanni di Michele.
13. Borgia Antonio fu Damiano.
14. Balma Battista fu Eusebio.
15. Bruda Giuseppe fu Giorgio.
16. Bianco Paolo fu Antonio.
17. Bosco Felice di Giuseppe.
18. Bianco Antonio di Paolo.
19. Bori Giovanni fu Giorgio.
20. Bosco Lodovico fu Pasquale.
21. Benna Pietro fu Pietro.
22. Bello Sisto fu Luigi.
23. Benedetto Giuseppe fu Battista.
24. Benedetto Carlo fu Antonio.
25. Bertoglio Bartolomeo fu Pietro.
26. Bosco Benvenuto di Carlo.
27. Berruto Luigi di Giovanni.
28. Borsa Teobaldo di Giuseppe.
29. Bay Francesco di Matteo.
30. Bosco Angelo di Bartolomeo.
31. Berruto Felice di Domenico.
32. Bosco Giorgio di Giuseppe.
33. Borgia Emilio di Antonio.
34. Borgia Luigi di Antonio.
35. Biestra Bartolomeo di Carlo.
36. Bechis Giovanni di Michele.
37. Bo Carlo di Maurizio.
38. Chiara Giuseppe 1° fu Carlo.
39. Cerrato Giuseppe fu Michele.
40. Camino Andrea fu Bartolomeo.
41. Cottino Giovanni fu Giuseppe.
42. Chiappello Giacomo di Battista.
43. Chiappello Felice di Battista.
44. Chiandano Giuseppe fu Michele.
45. Camino Vittorio fu Michele.
46. Corbetta Francesco di Giuseppe.
47. Commetto Bartolomeo fu Giuseppe.
48. Cigliano Giovanni 1° fu Pietro.
49. Ciceri Carlo di Giovanni.
50. Cocca Battista fu Paolo.
51. Chiavassa Francesco fu Luigi.
52. Casaletto Tancredi di Michele.
53. Durando Giuseppe 1° fu Carlo.
54. Destefanis Giovanni fu Giovanni.
55. Elia Lorenzo di Giorgio.
56. Fasano Carlo fu Simone.
57. Fantini Stefano fu Giorgio.
58. Forneris Vincenzo fu Antonio.
59. Ferrero Vincenzo fu Andrea.
60. Forneris Antonio di Michele.
61. Furno Costantino di Francesco.
62. Germano Vittorio fu Giorgio.
63. Gallina Giovanni 2° di Giuseppe.
64. Gallina Pietro di Giuseppe.
65. Gallina Giovanni 3° fu Giuseppe.
66. Guglielminotti Giuseppe di Giacomo.
67. Gascone Pietro fu Luigi.
68. Gambino Alessio fu Francesco.
69. Goy Giovanni fu Carlo.
70. Garabello Filippo fu Luigi.
71. Grindetti Alberto di Lorenzo.
72. Gallina Celesto di Bartolomeo.

73. Lungo Giacomo fu Pietro.
74. Lazzero Giuseppe fu Giuseppe.
75. Listello Francesco di Giuseppe.
76. Listello Giuseppe di Giovanni.
77. Liprandi Carlo di Giuseppe.
78. Marcelli Firmino fu Giuseppe.
79. Martano Gaetano fu Tomaso.
80. Masera Francesco fu Battista.
81. Merlone Andrea fu Felice.
82. Matta Giacomo fu Giuseppe.
83. Matta Giuseppe fu Giuseppe.
84. Menini Giuseppe fu Giovanni.
85. Musso Felice fu Giovanni.
86. Matta Giovanni 1° di Giuseppe.
87. Merlone Enrico di Secondo.
88. Maggio Giuseppe 2° fu Giuseppe.
89. Marchisio Vincenzo di Carlo.
90. Marcello Secondo di Pietro.
91. Melica Bartolomeo fu Giuseppe.
92. Martano Costantino di Domenico.
93. Mosso Giovanni fu Paolo.
94. Martano Giacomo di Francesco.
95. Martano Giorgio fu Gaetano.
96. Musso Marco di Luigi.
97. Magone Giuseppe fu Michele.
98. Maggiore Giuseppe di Francesco.
99. Merlo Francesco di Giuseppe.
100. Merlone Giovanni Battista di Andrea.
101. Merlone Felice di Andrea.
102. Masoero Antonio fu Giovanni.
103. Mazzola Giovanni fu Stefano.
104. Masera Battista fu Giuliano.
105. Negro Paolo fu Angelo.
106. Oddenino Luigi di Prospero.
107. Ollivero Giuseppe di Giuseppe.
108. Orecchia Giuseppe di Gabriele.
109. Pavesio Giovanni fu Angelo.
110. Pittarello Bartolomeo fu Giovanni.
111. Pangella Giuseppe di Battista.
112. Porporati Giuseppe fu Battista.
113. Pennazio Giacomo fu Antonio.
114. Palmesino Giuseppe di Antonio.
115. Pittarello Luigi di Bartolomeo.
116. Quaglino Giuseppe di Tomaso.
117. Rossotto Giuseppe fu Carlo.
118. Ronco Angelo di Luigi.
119. Rubiola Giovanni fu Carlo.
120. Raviolo Giovanni di Domenico.
121. Rivetti Giovanni di Antonio.
122. Stella Vincenzo fu Giuseppe.
123. Scalero Angelo fu Tomaso.
124. Silva Giuseppe di Sebastiano.
125. Silano Giovanni Battista di Giuseppe.
126. Sceglie Francesco fu Lorenzo.
127. Serra Romualdo di Giovanni.
128. Silva Pietro di Sebastiano.
129. Samarotti Luigi di Carlo.
130. Strasly Giacomo di Giovanni.
131. Tasso Francesco fu Giovanni.
132. Torreani Vittorio fu Giovanni.
133. Torelli Giacomo fu Giuseppe.
134. Ubessi Giuseppe.
135. Varetti Michele 1° fu Ignazio.
136. Varetti Michele 2° fu Ignazio.
137. Vaudano Vittorio fu Giorgio.
138. Viclata Carlo di Matteo.
139. Volpe Angelo fu Giacomo.
140. Viola Francesco di Giovanni, tutti residenti a Chieri, eccettuati i signori Audenino Antonio, Berlaita Tommaso, Bosco Giovanni, Bruda Giuseppe, Bianco Paolo, Bianco Antonio, Camino Andrea, Marcelli Firmino, Maggio Giuseppe 2°, Martano Costantino, Varetti Michele 1°, Maggiore Giuseppe, residenti a Torino; Berthoud Felice, residente a Santo Stefano Belbo; Gascone Pietro, residente a Pino Torinese; Longo Giacomo, residente a Carmagnola; Marchisio Vincenzo, residente a Cambiano; Stella Vincenzo, residente a Poirino, e Matta Giuseppe, residente in Asti.

A sensi dell'art. 382 Codice procedura civile, sono i medesimi nuovamente citati a comparire nanti il Tribunale civile di Torino, in via formale, e nel termine di giorni venticinque, per ivi vedersi accogliere le seguenti domande degli instanti, cioè:

Dichiararsi nulla e di niun effetto, per ciò che li riguarda, la deliberazione presa nell'adunanza generale il 22 gennaio 1882, con cui essi coattori furono espulsi dalla Società;

Assegnarsi ai convenuti il termine di giorni dieci per dichiarare se intendano riconoscere nei coattori la qualità di soci, e trascorso inutilmente detto termine, condannarsi i convenuti al solidario pagamento verso i coattori di lire tremila, coi danni, spese, e sentenza esecutoria;

Con diffidamento che non comparendo i predetti signori, la causa sarà proseguita in loro contumacia.

Torino, ventitre agosto 1883.

G. SAPETTI usciere

4788 al Tribunale civile di Torino.

AVVISO.

Gli eredi del fu Vincenzo De Nicola hanno fatta istanza per lo svincolo della cartella di rendita consolidata di annue lire 13 43, intestata al defunto e vincolata in garanzia del suo ufficio di sensale di mercanzie esercitato in Corneto Tarquinia.

Perciò s'invita chiunque possa avervi interesse, a presentare le opposizioni nella segreteria della locale Camera di commercio nel termine di tre mesi dalla data del presente, a mente dell'art. 14 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2672.

Civitavecchia, 26 agosto 1883.

4878 Il segretario A. D'ERAMO.

AVVISO. 4898

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Frosinone,

Visto l'articolo 10 del Regio decreto che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª);

Visto l'articolo 25 del regolamento notarile approvato con decreto Reale 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª),

Rende noto

Essere aperto il concorso al vacante ufficio di notaro in questo distretto con residenza nel comune di Paliano, giusta il Regio decreto 28 novembre 1875, numero 2803 (Serie 2ª).

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda corredata dei necessari documenti entro 40 giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Dalla sede del Consiglio, il dì 30 agosto 1883.

Il presidente ILARIO MINOTTI.

REGIA PRETURA

DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Con atto in data di oggi il signor cav. Alessandro Barbensi, domiciliato a Firenze, per mezzo del suo procuratore avvocato signor Benedetto Piacentini, accettava col beneficio dell'inventario la eredità del di lui padre signor comm. Alfonso Barbensi, morto a Roma, in via Sistina, n. 55, il giorno 30 luglio 1883.

Roma, 27 agosto 1883.

4881 Il canc. C. NOLI.

REGIA PRETURA

DEL SECONDO MANDAMENTO DI ROMA.

Con atto passato nella cancelleria della Pretura del suddetto mandamento il giorno ventidue del corrente mese, la signora Teresa Buscaioni vedova di Pietro Codini, nata e domiciliata in Roma, via Montoro, n. 17, nell'interesse proprio e dei suoi figli minorenni Vincenza, Eduardo ed Augusto, non che i signori Cesare e Virginia Codini, figli maggiori del detto fu Pietro, hanno dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la eredità del ripetuto Codini Pietro, rispettivo consorte e padre, deceduto in Roma nel suindicato domicilio il di sedici agosto corrente.

Roma, 26 agosto 1883.

4877 Il vicecanc. E. GAI.

REGIA PREFETTURA DI PISA

Avviso di seguito deliberamento.

Al seguito dell'incanto tenutosi da questa Prefettura nel giorno 25 del corrente mese di agosto, conformemente all'avviso d'asta del 4 mese stesso, lo

Appalto della fornitura dei foraggi, avena, fieno, paglia, fave, farina, crusca ed orzo occorrente al deposito dei cavalli stalloni ed alle stazioni dipendenti dalla Direzione di Pisa,

venne deliberato per la presunta annuale somma di lire 41,091 47, dietro l'ottenuto ribasso di centesimi 40 per ogni cento lire dello importare annuo.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione del detto presunto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e dai certificati prescritti col suddetto avviso d'asta, scade col mezzogiorno di sabato 15 settembre p. v. Qualora più offerte fossero presentate, sarà preferita la migliore; e se uguali, quella rassegnata prima.

Pisa, 30 agosto 1883.

4880 *Il Segretario delegato:* LUZZI.

(2ª *pubblicazione*)

Il Prefetto della Provincia di Cagliari

Per gli effetti degli articoli 44, 45, 46, 47 della legge mineraria 20 novembre 1859, porta a pubblica conoscenza che, dietro apposita domanda datata 2 aprile 1883, presentata a questa Prefettura il 5 stesso mese dal signor ingegnere Eugenio Podestà, direttore della miniera di piombo argentifero, denominata Carreboi, sita nei comuni di Villagrande, Flonni ed Orgisolo, circondari di Lanusei e Nuoro, provincie di Cagliari e Sassari, i limiti orientali della miniera stessa vennero modificati e stabiliti i nuovi pilastri *K*, *L*, *M*.

In seguito a questa modificazione i limiti cadono:

A) In punta Sos Corvos;
B) In punta Bassa Monnusi;
C) In punta Genna Annasiu;
D) Sull'estremità sud della base;
E) In punta Pippinnasi;
F) In punta Armbia de is Polas;
G) In Puntiscedda de is Polas;
H) In Sedda de is Polas;
I) In Sedda de is Polas;
K) In Sedda de is Cadinus;
L) In su Nadu de su Casti;
M) In punta Litipori.

La suddetta modificazione e le ragioni per cui venne richiesta e fatta sono descritte nel processo verbale 27 giugno 1883, che, unitamente a tutti gli atti della pratica, trovasi depositata presso questa Prefettura di Cagliari a senso dell'art. 43 della succitata legge mineraria.

Cagliari, 8 agosto 1883.

4860 IL PREFETTO.

COMMISSARIATO MILITARE

Direzione della Divisione di Palermo (19ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 8).

Si fa di pubblica ragione, a termini del prescritto dall'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, che nello incanto odierno, la provvista di frumento descritta nello avviso d'asta 17 agosto volgente mese, n. 7, venne provvisoriamente aggiudicata come appresso:

Del campione n. 1.

Lotti 10 (quintali 1000) a lire 23 99 cadun quintale;
Lotti 10 (quintali 1000) a lire 24 30 id.
Lotti 10 (quintali 1000) a lire 24 49 id.
Lotti 10 (quintali 1000) a lire 24 60 id.

Del campione n. 2.

Lotti 20 (quintali 2000) a lire 24 95 cadun quintale;
Lotti 20 (quintali 2000) a lire 25 49 id.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (ossia i fatali) per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno di sabato 1° dell'entrante mese di settembre, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere sotto pena di nullità dell'offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, non inferiore al ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito in lire 200 per ogni lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso del dì 17 agosto 1883, n. 7.

Palermo, li 27 agosto 1883.

Per detta Direzione

4891 *Il Sottotenente Commissario:* F. TIBERIO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

N. 7. DELLA DIVISIONE DI ROMA (13ª)

Avviso di seconda Asta *stante la deserzione della prima.*

Si notifica che nel giorno 13 del p. v. mese di settembre, alle ore 10 ant., si procederà presso questa Direzione (piazza San Carlo a' Catinari, n. 117, piano secondo), avanti il signor direttore, nuovamente all'appalto a partiti segreti, per la seguente provvista, in un sol lotto, della legna da ardere che potrà occorrere durante la stagione invernale 1883-84 pel riscaldamento degli uffici del Ministero della Guerra stabiliti in Roma.

Lotti	Qualità della legna da provvedersi	Quantità presumibilmente occorrente	Prezzo d'incanto per ogni miriagramma	Importo della quantità approssimativa	Cauzione
		Miriagrammi	*Lire*	*Lire*	*Lire*
1	Legna in pezzi. .	45000	0 32	14400	1440

Annotazioni. — Il quantitativo della legna da provvedersi è indicato soltanto in via approssimativa e non tassativa. Così quando avvenga che la quantità ordinata nella prossima stagione 1883-84 riesca minore od anche maggiore di miriagrammi 45 mila per la legna in pezzi e 1500 per i fascinotti, l'impresa dovrà eseguire gli ordini che in proposito le verranno dati, senza aver diritto ad alcuna bonificazione.

La consegna verrà fatta in diverse riprese, secondo gli ordini del Ministero, avvertendo che ogni ordinazione dovrà essere compiuta in dieci giorni, decorrendi dal giorno in cui l'ordine verrà dato.

La qualità della legna da provvedersi è come segue, cioè: legna di quercia, faggio o noce, esclusivamente d'una sola qualità, od anche promiscuamente, a scelta del deliberatario, esclusa però ogni altra qualità non indicata sopra.

Detta legna dovrà essere con corteccia, di buona qualità, stagionata almeno di un anno, ben secca, non morta in pianta, e verrà introdotta a tutte spese e rischio del deliberatario nei magazzini del Ministero, od in quegli altri locali che verranno indicati all'impresa.

La legna dovrà essere segata, non più lunga di quaranta centimetri, spaccata e ridotta in proporzioni tali da poter esser facilmente introdotta nei focolari e nelle stufe anche di piccola dimensione.

Rimane inteso che nella sopra indicata provvista di legna deve essere compresa una competente quantità di fascinotti ragguagliata a circa 1500 miriagrammi alle stesse condizioni di prezzo della legna.

I capitoli d'onere che faranno parte integrale del contratto sono visibili presso questa Direzione.

Gli accorrenti all'asta per essere ammessi a far partito dovranno presentare a questa Direzione la ricevuta del deposito fatto in una delle Tesorerie del Regno, della somma suindicata in numerario o rendita pubblica, corrispondente al decimo dell'ammontare della provvista, avvertendo che trattandosi di rendita pubblica l'importo dei titoli relativi dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le offerte prodotte all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira (e non in carta semplice con marca da bollo), ed in pieghi suggellati.

Il ribasso offerto deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Non saranno ammessi partiti condizionati.

Il deliberamento seguirà in un lotto unico a favore di colui che sulla base del prezzo d'incanto per ogni miriagramma avrà offerto, nel suo partito suggellato, un ribasso di un tanto per cento maggiore di quello offerto dagli altri concorrenti, purchè superi o almeno raggiunga il ribasso inscritto nella scheda suggellata del Ministero, che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta, non minore del ventesimo, è stabilito a cinque giorni a partire dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agli incanti ed al contratto, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, di registro ecc., sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti disposizioni.

Sono parimente a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese dell'incanto precedentemente tenuto per questa provvista è andato deserto.

A termine dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Roma, lì 28 agosto 1883.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: RICCARDI.

4875

ESATTORIA CONSORZIALE DI ORTE

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 22 settembre 1883, nel locale della R. Pretura di Orte, avranno luogo le seguenti vendite di immobili:

Comune di Orte.

A danno di Grugnardi Francesco fu Pietro — Terreno, vocabolo Le Caldare, confinanti fiume la Nera, Colonna Lamberto, Vechiarelli Giuseppe, salvi ecc., estensione tav. 10 40, sez. 4ª, part. 112, 113, reddito catastale sc. 86 28, prezzo minimo liquidato a termini dell'art. 663 del Cod. pr. civ. lire 528.

Comune di Bassanello.

A danno di Meconi Ludovico fu Angelo — Terreno, vocabolo Arignano, confinante Petrucci Vincenzo, Ancellotti Vincenzo da due lati, tav. 27 22, sezione 2ª, part. 363, 364, 365, 377, 591 e 596, reddito catastale sc. 134 92, prezzo minimo lire 840.

Comune di Bomarzo.

A danno di Mansueti Angela fu Giuseppe in Falzini — Fabbricato di vani tre, confinanti la strada, Patrizi Serafina, Ferrari Ferdinando, salvi ecc., part. 934 sub. 1ª, reddito catastale lire 12, prezzo minimo lire 117 60. (Con voltura 3[1-82 passò a Falzini Giovacchino fu Francesco per 1[2, e Giovacchini Giacomo, Giov. Batt. fu Pasquale, Falzini Carlo, Elia ed Angelo fu Carlo).

A danno di Lamoratte Biagio, Cesare e Gregorio fu Luigi — Terreno, vocabolo Coste della Croce, confinante il fosso, strada, Buzzi Francesco e fratelli, estensione tav. 1 84, part. 741, reddito catastale sc. 11 46, prezzo minimo lire 72.

A danno del Seminario di Bagnorea — Terreno sodere seminativo, confinante la strada, fosso, Sardaoni Giovanni, salvi ecc., estensione tav. 5 35, sezione 2ª, part. 63, reddito catastale sc. 31 78, prezzo minimo lire 198.

L'aggiudicatario sarà il migliore offerente avendo depositato in antecedenza alle vendite sulle somme dell'incanto il 5 0[0.

I deliberatari potranno sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare le spese tutte d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo ed un terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il 29 settembre 1883, ed il secondo il 6 ottobre 1883, nel luogo ed ora sopraindicati.

Orte, 27 agosto 1883.

4876 *Il Collettore*: MEZZADRI.

Intendenza Provinciale delle Finanze in Bari

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite qui sotto indicate a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie seconda).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Rivendite vacanti nella provincia di Terra di Bari.

N. progressivo	Comune ove è situata la rivendita	N. d'ordine	Magazzino o spaccio all'ingrosso da cui dipende	Reddito lordo	Osservazioni
1	Altamura	6	Altamura . . .	290 88	Per rinuncia del titolare.
2	Bitonto	4	Bari	541 07	Per destituzione del titolare.
3	Bitritto	1	Id.	300 »	Per rinuncia del titolare.
4	Ceglie del Campo . .	2	Id.	329 15	Id.
5	Corato.	13	Corato.	529 76	Per decesso del titolare.
6	Fasano (Pastani di Montalbano	10	Monopoli . . .	117 17	Per rinuncia del titolare.
7	Fasano (Laureto) . .	11	Locorotondo .	300 »	Id.
8	Monopoli (Impalata).	12	Monopoli . . .	212 44	Id.
9	Id. (Cozzano) .	13	Id. . . .	155 »	Per avere la titolare ottenuto altra rivendita.
10	Id. (Correggia)	15	Id. . . .	152 27	Per rinuncia del titolare.
11	Acquaviva delle Fonti	3	Gioia del Colle	360 »	Di nuova istituzione.

Bari, 20 luglio 1883.

4830 *L'Intendente*: SECHI.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Intendenza di Finanza in Vicenza

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 3, situata nel comune di Asiago (San Rocco), assegnata per le leve al magazzino di Asiago, e del presunto reddito lordo di lire 141.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 28 agosto 1883.

4885 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN SALERNO

AVVISO D'ASTA (n. 1047) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 24 settembre 1883, nella Intendenza di finanza in Salerno, alla presenza del signor intendente, delegato dalla Commissione provinciale di sorveglianza, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara, col metodo della candela vergine.
2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.
3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, comprese le scorte morte e le altre cose mobili esistenti sul fondo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9ª dell'infrascritto prospetto, e le successive offerte non potranno essere minori della somma stabilita nella stessa colonna.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura, nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno due concorrenti.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8ª, in conto delle spese e tasse relative, salvo la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, staranno a carico dell'aggiudicatario.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti della tabella e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 12 meridiane alle 2 pom. nell'ufficio suindicato.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valore nominale ai termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

AVVERTENZA. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7744	Nel comune di Salerno — Provenienza dalla Mensa arcivescovile di Salerno — Proprietà denominata Ferriera Rinco, situata nella città di Salerno, sul Corso Vittorio Emanuele, in prossimità della stazione ferroviaria. È composta di un comprensorio di fabbricati, di cui parte distrutta da un incendio, cioè pianterreno con tettoia chiusa a tre lati; due piani e sottotetto componenti i locali già destinati a cotonificeo; pianta dei locali già destinati a lanificio. Infine due piani già destinati a studio dello stabilimento industriale a cui prima era stata destinata la suddetta proprietà. Appartiene al lotto suddetto un canale di acqua di fuga derivato dal torrente Irno, con diga in muratura posta a monte del molino Calcedogna, in comune coi mulini a valle della Ferriera, e riprende tutta l'acqua proveniente dal canale di fuga del predetto molino Calcedogna. La caduta utile dell'acqua al sito dove si possono impiantare i motori è di circa m. 6 40 che alla portata media di litri 620, si ha la forza motrice teorica di circa cav. vap. 54 60. Comprende altresì il detto lotto una zona di terreno circostante al fabbricato con casetta colonica. Infine tutto il macchinario di cui la massima parte proviene dal cotonificeo, e diversi rottami in ferro e ghisa che provengono dalle macchine distrutte dallo incendio. I confini di tutta la proprietà sono a settentrione il signor Aurilia Stefano, a levante la strada pubblica, a mezzodì il Corso Vittorio Emanuele ed a ponente il predetto signor Aurilia. Nel catasto dei fabbricati è riportata la sola parte non distrutta al n. 479, dipartita con l'imponibile di lire 187 50. Il rimanente non è accatastato. La zona di terreno è riportata in testa al municipio di Salerno sotto l'art. 5283, sezione E, n. 1073, sotto la denominazione di Mulino Rinco per passi 8 27/30, ed al n. 1071 sotto la denominazione Gualchiera per moggia 1 24 25/30, con lo imponibile di lire 309 14. La superficie della zona di terreno come si è detto è di.	*Ettari* 0 74 »	*Tomoli* 2 »	163,545 »	16,354 50	10,724 »	500	6,259

Osservazioni — Nel prezzo d'asta sono comprese lire 6259 che sono considerate come prezzo delle scorte.

Salerno, 25 agosto 1883 4838 *L'Intendente di finanza:* VINCENZO PALUMBO.

Intendenza di Finanza in Genova

Avviso d'Asta *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Pontedecimo.*

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato con R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Pontedecimo, nel circondario di Genova, nella provincia di Genova.

A tale effetto nel giorno 14 del mese di settembre del corrente anno, alle ore undici antimerid., sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza provinciale della finanza in Genova l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali, ed i tabacchi dai rispettivi magazzini di deposito in Sampierdarena.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, od in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n. 31 rivendite, delle quali n. 8 nel comune di Campomarone, n. 4 in quello di Ceranesi, n. 4 in quello di Mignanego, n. 3 in quello di Pontedecimo, n. 6 in quello di Serra Ricò, n. 3 in quello di Sant'Olcese e n. 3 in quello di San Quirico.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune macinato raffinato	Quintali 1850	equivalenti a	L.	99,000 »
	Pastorizio	Id. 220	id.	»	2,640 »
	In complesso	Quintali 2070	equivalenti a	L.	101,640 »
b) Pei tabacchi	Nazionali / Esteri . .	Quint. 100 pel compless. importo di		L.	144,000 »

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese vengono accordate provvigioni a titolo di indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa distintamente pei sali e pei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 2 363 per ogni cento lire sul prezzo d'acquisto dei sali, e di lire 0 731 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 3572.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 2572, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolata in lire 900, ammonterebbe in totale a lire 1900, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso questa Intendenza.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

Pei sali in un valore di	L.	4000
Pei tabacchi in un valore di	»	4500
E quindi in totale . .	L.	8500

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto a questa Intendenza.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese in carta da bollo da una lira;

2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000 a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Genova, 27 agosto 1883.

4884 *L'Intendente:* L. VIVALDI.

Direzione del Lotto di Torino

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 23 settembre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 105, nel comune di Genova, con l'aggio medio annuale di lire 6096 58.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità od in aspettativa, ai pensionati dello Stato ed agli impiegati cessati dal servizio con diritto alla indennità prescritta dalla legge, purchè rinunzino al rispettivo assegno, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 7690, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 22 agosto 1883.

4853 *Il Direttore:* BIANCHI.

MUNICIPIO DI VALGUARNERA

Avviso d'Asta.

Alle ore 11 antimeridiane del giorno venti settembre p. v., in una delle sale di questo Municipio, innanzi il sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto per l'appalto della riscossione del dazio di consumo governativo concesso in abbonamento al comune, e delle sopratasse e dazi comunali, per il biennio 1884-85, e per l'annuo canone di lire 73,521 (lire settantatremila cinquecentoventuna), da corrispondersi dall'appaltatore in dodici eguali rate mensili anticipate di lire 4876 75 ciascuna, ed il dippiù di detto annuo canone in quindici rate uguali giornaliere, dal 16 al 30 settembre di ogni anno.

L'incanto seguirà ad estinzione di candela vergine, a norma del regolamento di contabilità generale della Stato in vigore, e l'appalto sarà deliberato a favore dell'ultimo migliore offerente, salvo l'aumento del ventesimo.

Le condizioni ed i patti in base a cui si procede all'appalto suddetto sono descritti nel relativo capitolato d'oneri, legalmente approvato, che trovasi ostensibile in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Saranno inoltre osservati i seguenti patti:

1. Le offerte per essere accettate devono essere per lo meno sottoscritte da due idonei e solvibili offerenti, ben visti a chi presiede all'incanto, e che offrano sufficiente garanzia di loro, e devono altresì portare un aumento non minore di lire 20 sul canone annuo di lire 73,521;

2. Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si presenteranno almeno due oblatori;

3. Per potere essere ammessi all'asta, gli offerenti devono presentare un certificato di eseguito deposito presso la cassa comunale della somma di lire 1500 in numerario effettivo, o depositarla presso il segretario, o chi per esso assisterà all'incanto, come fondo di garanzia per l'adempimento degli obblighi del contratto e delle spese di esso, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario;

4. La cauzione definitiva da prestarsi dallo appaltatore è stabilita in lire 4000;

5. Il termine utile per presentare un'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del canone d'aggiudicazione resta perentoriamente fissato dopo quindici giorni dell'aggiudicazione, cioè va a scadere col giorno 5 del successivo mese di ottobre, alle ore 12 m.;

6. Finalmente, le spese occorrenti per tutti gli atti di appalto, inscrizione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia, per le tasse di registro e bollo, dritti di segreteria e quant'altro relativo, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Dalla Residenza municipale, lì 27 agosto 1883.

Visto — *Il Sindaco ff.:* S. ARENA.

4888 *Il Segretario comunale:* G. LANZA.

N. 286.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 23 corrente mese essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimer. del 18 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Massa avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, alla seconda asta per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Parma-Spezia, compreso fra Filattiera e Pontremoli, in provincia di Massa, della lunghezza di metri 7663, esclusa la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 1,859,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno negli indicati giorno ed ora presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 31 gennaio 1882, ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 20 luglio 1883, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Massa.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi 40, dal giorno in cui s'intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 71,000, ed in lire 143,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 27 agosto 1883.

4871 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

MUNICIPIO DI TOSCANELLA

Avviso per diminuzione del ventesimo *sull'appalto dei lavori per la sistemazione della strada interna denominata Tor di Lavello.*

In dipendenza dell'avviso d'asta del 5 agosto corrente ha oggi avuto luogo in questa residenza comunale il primo esperimento di incanto per l'appalto dei lavori da eseguirsi per la sistemazione della strada interna, denominata Tor di Lavello, e ne fu proclamato deliberatario provvisorio il signor Centolani Angelo del fu Angelo, garantito solidalmente dal signor Lodovico Gambi del fu Angelo, per il prezzo di lire 12,567 19.

Coerentemente a quanto veniva espresso in detto avviso 5 corrente,

Si fa pubblicamente noto

Che alle ore 10 ant. del giorno 14 settembre p. v. andrà a scadere il termine utile (fatali) per la diminuzione non inferiore al ventesimo sulla predetta somma di lire 12,567 19.

Il progetto ed il capitolato relativo sono ostensibili a chiunque, questa segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Toscanella, 29 agosto 1883.

Il Sindaco ff.: I. MARCELLIANI.

Il Segretario comunale: F. COTTINI.

4897

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI BARI (17ª)

Avviso d'Asta di primo incanto (N. 2).

Si avverte che nel giorno di lunedì 10 settembre p. v., ad un'ora pomerid. (tempo medio di Roma), si procederà presso questa Direzione, via Putignani, n. 141, p. p., palazzo Amoruso, avanti il signor direttore, a pubblico incanto, mediante partiti segreti, per l'appalto della provvista di grano per l'ordinario servizio del Panificio militare della Divisione, cioè:

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadaun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadaun lotto
	Qualità	Quantità in quintali		*Quintali*		
Nel Panificio militare di Bari.	Nostrale	4000	40	100	3	L. 200

Modo d'introduzione. — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nel sopraindicato Panificio militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Tempo utile per la consegna — La consegna dovrà effettuarsi nel termine di giorni 50, cominciando dal giorno successivo a quello in cui fu dai deliberatari ricevuto avviso in *iscritto* circa l'approvazione dei contratti rispettivi, ed in tre rate eguali, cioè: la prima entro i primi dieci giorni, la seconda entro venti giorni dopo scaduto il termine della prima, e la terza entro venti giorni scaduto il termine della seconda.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1883, avere un peso netto non minore di chilogrammi 76 per ettolitro, e risultare per essenza, qualità e bontà, in condizioni eguali al campione visibile presso questa Direzione di Commissariato militare.

I capitoli generali e parziali d'oneri (edizione marzo 1882) che riflettono l'appalto, e che faranno parte integrale dei contratti, sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso tutte le altre del Regno.

Gli aspiranti all'impresa potranno fare offerta per uno o più lotti, e per essere ammessi a far partito dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria di Bari oppure in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, le quali sono autorizzate ad accettare partiti.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere estesi e debitamente firmati sopra carta filigranata e bollata da una lira e consegnati in pieghi suggellati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare del Regno. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione prima della apertura della scheda che serve di base all'incanto, e sieno corredate della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, oppure consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede d'una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte condizionate e quelle per telegramma non saranno in nessun caso accettate.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

L'offerta sottoscritta dall'offerente può essere consegnata anche da persona di sua fiducia.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo è fissato in giorni cinque, dalle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento, e scade per conseguenza il 15 settembre, all'ora anzidetta.

La tassa di registro, nonchè le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Bari, 29 agosto 1883.

Per la suddetta Direzione
Il Capitano Commissario: T. MILLO.

4895

Intendenza di Finanza di Ferrara

Avviso per miglioria di ventesimo.

Essendosi aggiudicato provvisoriamente lo appalto per lo spaccio all'ingrosso in Argenta, che formò oggetto dell'avviso d'asta pubblicato il giorno 7 agosto 1883, per la provvigione di lire 3 206 per ogni cento lire del prezzo di acquisto dei sali, e di lire 0 56 per ogni cento lire del prezzo di acquisto dei tabacchi, si avverte che il termine utile (fatali) per migliorare il prezzo di aggiudicazione scadrà il giorno 12 settembre p. v., alle ore 12 meridiane precise.

Per poter concorrere alla miglioria occorre presentare l'offerta corredata dell'attestato di capacità ad obbligarsi e della quitanza di Tesoreria del deposito di lire 1000.

Ferrara, 27 agosto 1883.

4886 *Il 1° Segretario delegato:* A. MORÈ.

Direzione di Commissariato Militare della Divisione di Napoli (15ª)

Avviso d'Asta (N. 55).

Si notifica che nel giorno 1° ottobre corrente anno, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), avrà luogo in questa Direzione, sita Largo della Croce alla Solitaria, n. 4, primo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante offerte segrete, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto delle seguenti provviste pel servizio del Regio esercito:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	QUANTITA' da provvedersi	PREZZO parziale	IMPORTO totale della provvista	Numero dei lotti	QUANTITA' per cadaun lotto	IMPORTO di cadaun lotto	SOMMA richiesta per cauzione per ciascun lotto
1	Parte di bastoni per teli da tenda	Num.	30000	0 25	7,500	3	10000	2,500	250
2	Berretti (fetz) da bersaglieri	»	3000	2 75	8,250	3	1000	2,750	275
3	Borraccie senza coreggie	»	30000	0 80	24,000	15	2000	1,600	160
4	Borse complete da pulizia	»	25000	1 10	27,500	25	1000	1,100	110
5	Cappelli sguerniti da bersaglieri con soggolo	»	4000	5 50	22,000	4	1000	5,500	550
6	Chepì comuni	»	20000	3 40	68,000	20	1000	3,400	340
7	Colbacchi sguerniti	»	500	8 »	4,000	1	500	4,000	400
8	Cordoni da bersaglieri	»	2000	3 »	6,000	2	1000	3,000	300
9	Coreggie da borraccie	»	30000	0 90	27,000	15	2000	1,800	180
10	Coreggie da pantaloni	»	30000	0 50	15,000	15	2000	1,000	100
11	Coreggie da tasche a pane	»	12000	0 70	8,400	6	2000	1,400	140
12	Cucchiaj di ferro	»	30000	0 08	2,400	6	5000	400	40
13	Farsetti a maglia	»	30000	3 60	108,000	30	1000	3,600	360
14	Gambali di pelle di vacchetta	Paja	3500	9 »	31,500	7	500	4,500	450
15	Gavette di lamiera	Num.	15000	1 50	22,500	15	1000	1,500	150
16	Guanti di pelle scamosciata bianca	Paja	20000	1 20	24,000	20	1000	1,200	120
17	Mutande di cotone a maglia	Num.	15000	2 30	34,500	15	1000	2,300	230
18	Scarpe	Paja	35000	6 50	227,500	70	500	3,250	325
19	Scatolette da nero per le scarpe	Num.	15000	0 16	2,400	3	5000	800	80
20	Sottopiedi da pantaloni	Paja	5000	0 25	1,250	1	5000	1,250	125
21	Sottopiedi da uose	»	40000	0 12	4,800	4	10000	1,200	120
22	Speroni senza coreggiuoli	»	1000	1 10	1,100	1	1000	1,100	110
23	Treccie da chepì per caporali e soldati di fanteria	Num.	15000	0 35	5,250	15	1000	350	35
24	Zaini per bersaglieri	»	2000	16 »	32,000	4	500	8,000	800
25	Zaini per fanteria	»	10000	13 50	135,000	20	500	6,750	675

Tempo utile per la consegna — Le consegne delle provviste dovranno essere effettuate nel Magazzino centrale militare di Napoli, in ragione di metà di cadun lotto entro il mese di giugno 1884, e l'altra metà entro il successivo mese di agosto, sempre che l'avviso di approvazione dei contratti venga dato non più tardi del mese di febbraio venturo anno 1884. In caso diverso la prima metà delle provviste dovrà essere consegnata entro giorni 120, e metà nei 60 giorni successivi decorribili dal giorno posteriore a quello in cui verrà dato ai provveditori l'avviso predetto.

I fornitori potranno anticipare le introduzioni, ma coll'espressa condizione che in ogni modo i pagamenti delle robe non verranno effettuati prima del mese di luglio 1884, in relazione alla nuova decorrenza dell'esercizio finanziario stabilito con legge 8 luglio p. p., n. 1455.

I capitoli generali e speciali d'oneri sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni di Commissariato del Regno. I campioni invece sono visibili solo presso questa Direzione e quelle di Torino e Firenze.

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Napoli, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere alla somma indicata nel sovradescritto specchio a seconda del numero dei lotti per cui s'intende concorrere, con avvertenza che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le offerte dovranno essere distinte per ogni specie di oggetti di corredo, e gli accorrenti potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nel proprio partito avrà proposto un ribasso maggiore o pari almeno a quello fissato nella relativa scheda segreta stabilita dal Ministero della Guerra, da servire di base all'asta per ciascuna specialità, e che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti riferibili alla provvista stessa.

Il tempo utile a poter presentare offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione non minore del ventesimo resta fissato a giorni quindici, decorribili dalle ore 2 pom. (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

I singoli partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presidente l'asta.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e siano accompagnati dalla ricevuta originale od in copia comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta a questa Direzione, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani di quest'ufficio, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Si fa noto che i fornitori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, potranno anche prima d'invocare il giudizio d'appello ricorrere per l'accettazione delle medesime al signor comandante del corpo d'armata, nella cui giurisdizione è il Magazzino cui la fornitura riguarda, il quale è autorizzato dal Ministero a decidere sulle domande.

Le spese tutte degl'incanti e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, 27 agosto 1883.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI.

4857

Direzione dell'Opificio di Arredi Militari in Torino

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 76).

A termine dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto, di cui nell'avviso d'asta del giorno 6 agosto 1883, n. 64, per le provviste qui sotto descritte, è stato in incanto d'oggi deliberato coi seguenti ribassi:

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità	N. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale	Importo per ogni lotto	Importo totale delle provviste	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Ribassi avuti per ogni 100 lire
1	Cuoio naturale	Chil.	7600	8	950	4 50	4275 »	34200 »	450 »	L. 10 60
2	Cuoio nero	»	200	1	200	4 »	5325 »	5325 »	550 »	L. 3 20
	Pelle alluda di montone marocchinato	Num.	1430		1430	2 50				
	Pelle di montone conciata al naturale	»	250		250	3 80				
3	Pelle di vitello conciata al naturale	»	1430	2	715	6 »	4290 »	8580 »	450 »	L. 3 20
4	Gambali di pelle di vacchetta	Paia	2000	2	1000	9 »	9000 »	18000 »	900 »	1 lotto L. 3 40 1 lotto L. 3 30
5	Funicella da teli da tenda	Chil.	660	1	660	2 10	1386 »	1386 »	150 »	L. 11 »

Termine per le consegne — La consegna si farà nei magazzini dell'Opificio entro gennaio 1884, qualora l'avviso d'approvazione dei contratti venga dato ai deliberatari non più tardi del mese di ottobre; in caso diverso entro novanta giorni decorribili da quello successivo all'avviso predetto.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali, per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo scade il giorno 11 settembre 1883, alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata all'ufficio di questa Direzione dalle ore 8 alle 11 antim. e dalle 3 alle 5 pom., e presso i Distretti militari stati incaricati a ricevere le offerte.

Le offerte dovranno esser presentate ai Distretti in tempo utile, perchè possa la Direzione appaltante ricevere ufficialmente da ognuno di essi, prima dello scadere del termine, la migliore fra quelle loro presentate.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengano prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso d'asta n. 64 e dai capitoli d'oneri, visibili presso questa Direzione, e quelle fatte per telegramma.

Lo invio delle offerte per parte dei Distretti non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante, la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali, quella che fu presentata prima, o, se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

Torino, addì 27 agosto 1883.

4883 *Il Direttore dei conti*: BUZANO.

Direzione dell'Opificio di Arredi Militari in Torino

AVVISO D'ASTA (N. 75).

Si fa noto che nel giorno 17 settembre 1883, alle ore 3 pomerid. (tempo medio di Roma), si procederà in Torino, nell'isolato numero 80 del Corso Oporto, piano terreno, avanti il signor direttore dell'Opificio di arredi militari, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	Quantità	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale	Importo per cadun lotto	Importo totale delle provviste	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Termine per la consegna da computarsi dal giorno successivo a quello dell'avviso dato al provveditore della approvazione del contratto
1	Cuoio naturale	Chil.	5150	1	5150	4 50	27,470	27,470	2800	Giorni 160, in tre distinte rate, cioè:
	Cuoio a concia fresca essiccato	»	175		175	5 »				
	Pelle di vitello naturale	Num.	570		570	6 »				
2	Cuoio naturale	Chil.	5150	1	5150	4 50	27,470	27,470	2800	la 1ª entro giorni 60; la 2ª entro giorni 100; la 3ª entro giorni 160.
	Cuoio a concia fresca essiccato	»	175		175	5 »				
	Pelle di vitello naturale	Num.	570		570	6 »				

L'introduzione si farà nei magazzini dell'Opificio di arredi militari in Torino, ed il pagamento si farà con mandato del Ministero ad introduzione ultimata, ma non prima del mese di gennaio 1884.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del suddetto Opificio.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dalle ore 3 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sovra, in contanti od in titoli di rendita dello Stato al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito vien fatto.

Dovranno inoltre comprovare la loro qualità di produttori o negozianti della specie appaltata, mediante apposito certificato rilasciato da una delle Camere di commercio del Regno, od ottenere preventivamente dalla Direzione appaltante una dichiarazione di avere altre volte eseguito con esito soddisfacente forniture della stessa specie per conto dello Stato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali di artiglieria od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione potranno essere presentati dalle ore 8 alle 11 antimeridiane, e dalle ore 2 alle 3 pomeridiane del giorno in cui avrà luogo l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da lira una, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, addì 27 agosto 1883.

4882 *Il Direttore dei conti*: BUZANO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

N. 56. DELLA DIVISIONE DI NAPOLI (15ª)

Avviso di seconda Asta *stante la deserzione della prima.*

Si notifica che, dovendosi addivenire alla provvista periodica del frumento pei Panifici militari dipendenti dalla Divisione di Napoli, nel giorno 7 entrante mese di settembre, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), si procederà, avanti il signor direttore, nell'ufficio di detta Direzione, sito Largo della Croce alla Solitaria, n. 4, primo piano, al relativo pubblico incanto a partiti segreti, per la provvista di

Frumento da introdursi nei Magazzini del mulino erariale delle Sussistenze militari in Aldifreda presso Caserta.

Quantità totale in quintali	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Somma per cauzione di cadaun lotto	Rate di consegna
Quintali 16000 grano nazionale, del raccolto 1883, conforme al campione	160	100	L. 200	7

Tempo utile per la consegna — La consegna dovrà farsi in 7 rate, cioè: la 1ª nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del suo contratto; la 2ª in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 1ª rata; la 3ª parimenti in 10 giorni e coll'intervallo di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 2ª rata, e così di seguito.

Il grano da provvedersi dovrà avere le seguenti condizioni:

Essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di 76 chilogrammi per ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione di Commissariato militare.

I capitoli d'appalto tanto generali che speciali (edizione marzo 1832) sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni del Regno.

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Napoli, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere a lire 200 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente quello del fatto deposito, con avvertenza che il medesimo sarà convertito in definitivo pei deliberatari, a cauzione del contratto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, da servire di base all'asta e da aprirsi dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti.

Questi dovranno essere presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

A termini dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni cinque, decorribili dalle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e siano accompagnati dalla ricevuta originale od in copia, comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta a questa Direzione, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente, a mani di quest'ufficio, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, 28 agosto 1883.

Per detta Direzione

4890 *Il Capitano Commissario*: TREANNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN MILANO

Avviso d'Asta di secondo incanto

per appalto biennale della fornitura di genziana macinata.

Rimasto infruttuoso il primo pubblico incanto tenutosi il 24 agosto 1883 per l'appalto della fornitura della genziana macinata ai magazzini e stabilimenti saliferi indicati nel sottostante specchio, si notifica che nel giorno 20 settembre p. v., ad un'ora pomeridiana, avrà luogo presso questa Intendenza un secondo pubblico esperimento colle norme prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato, alle condizioni qui appresso fissate.

L'appalto avrà la durata di due anni, da aver principio col 1° gennaio 1884, e terminerà col 31 dicembre 1885, e verrà deliberato sotto il vincolo delle condizioni fissate nel capitolato d'oneri, visibile presso questa Intendenza, non che presso quelle di Torino, Genova, Cuneo, Brescia, Como, Cagliari, Bologna, Belluno, Verona, Venezia, Udine, Roma, Firenze e Livorno.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da lira una, debitamente suggellate e distinte per ciascun lotto;

2. Esprimere in tutte lettere il prezzo richiesto, portare la firma dell'offerente e indicare il luogo del suo domicilio;

3. Essere garantite da una somma pari a quella indicata per ciascun lotto nella colonna quinta del sottostante specchio, mediante deposito da farsi in una Tesoreria dello Stato, in numerario, in biglietti delle Banche riconosciute dallo Stato, od in rendita del consolidato 5 per 100, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

La presentazione ed apertura delle schede di offerta, accompagnate dai campioni della genziana, che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nel giorno ed ora suindicati, ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i prodotti campioni, e sarà fatto a favore del migliore offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale. Ai concorrenti, la cui offerta non sarà accettata, si farà restituire immediatamente il deposito ed il campione della genziana, e si tratterranno solo quelli dei deliberatari, fino a tanto che non verrà presentata un'offerta di ribasso del ventesimo, debitamente garantita, od in mancanza di questa fino al momento in cui verrà prestata la cauzione prescritta per l'esecuzione del contratto, la quale è indicata per ciascun lotto nella colonna sesta del seguente specchio. La cauzione stessa dovrà prestarsi in numerario, in biglietti delle Banche riconosciute dallo Stato, o in rendita del consolidato 5 per 100, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno della stipulazione del contratto.

Le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di prima delibera, dovranno farsi sul campione della genziana già accettata, ed il termine per presentarle viene fissato a giorni quindici, a partire dal giorno del provvisorio deliberamento, e scadrà quindi ad un'ora pomeridiana del giorno 5 del mese di ottobre 1883.

Tutte le spese di bollo, registro, stesa del contratto e relative copie staranno a carico di ciascun deliberatario per il lotto ad esso deliberato, e quelle generali dell'asta saranno divise per metà fra i deliberatari.

Luoghi ove deve effettuarsi la consegna del genere	Provincia in cui sono situati gli stabilimenti e magazzini da provvedersi	Quantità annua da provvedersi per magazzino e stabilimento	Quantità annua per lotto	Somma da depositarsi per concorrere all'asta	Ammontare della cauzione per il contratto
1	2	3	4	5	6
Lotto primo.		*Quintali*	*Quintali*		
Sampierdarena - Magazzino deposito sali . .	Genova. . .	400			
Savona - Idem. . . .	Genova. . .	80	940	2000	10,000
Venezia - Idem . . .	Venezia . .	460			
Lotto secondo.					
Ravenna - Magazzino di vendita sali e tabacchi	Ravenna . .	120			
Volterra - Salina . . .	Pisa	150	620	1280	7,800
Corneto Tarquinia - Salina	Roma . . .	120			
Margherita di Savoja (già Barletta) - Salina . .	Foggia . . .	230			

Milano, 25 agosto 1883.

4889 *Per l'Intendente*: PEROGALLI.

N. 229. **DIREZIONE D'ARTIGLIERIA**

dell'Arsenale di Costruzione in Torino

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 9 agosto 1883 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 7 luglio 1883, per la provvista di

Lotto unico.

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
Ferro in verghe diverse . .	Chil.	48500	21,825 »	2200 »

Tempo utile per la consegna — Giorni 60.

Per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 4 51 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 19,798 66.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, in Borgo Dora, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 3 pomerid. del giorno 13 settembre 1883, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto dalle ore 9 alle ore 11 antim., e dalle ore 3 alle 5 pomeridiane.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare, presso la Direzione suddetta, ovvero presso un'Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimento dell'arma, od agli uffizi staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 24 agosto 1883. Per detta Direzione

4844 *Il Segretario:* S. CARRERA.

Prefettura della Provincia di Napoli

Avviso d'Incanti.

Per disposizione del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, si dovrà procedere nel dì 17 dell'entrante mese di settembre, alle ore 12 meridiane, nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un pubblico incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, per lo

Appalto diviso in 9 lotti della somministrazione dei commestibili e combustibili occorrenti alla Casa di custodia pei giovani in Napoli.

1. Il numero dei lotti, i generi a somministrarsi, le quantità ed i prezzi di ogni genere, l'ammontare della fornitura per ogni genere ed ogni lotto, trovansi tutti specificati nel sottoscritto quadro.

2. Le quantità dei singoli generi indicati nel quadro sono approssimative, in guisa che l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità o richiamo per ogni maggiore o minor quantità che dovesse somministrare.

3. La durata dell'appalto si estende ad anni tre continui, cioè dal 1° gennaio 1884 a tutto dicembre 1886.

4. Per ogni lotto sarà tenuta una distinta licitazione, secondo l'ordine e la composizione di essi.

5. Si avranno a base dell'appalto tutti i patti e condizioni contenuti nei capitoli generali del 15 luglio 1882, e che possono leggersi nell'ufficio della Prefettura in tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 11 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

6. Si avverte che l'articolo 38 dei capitoli generali è stato modificato nel senso che l'aglio e le cipolle dovranno essere somministrati in qualunque stagione.

7. L'incanto verrà aperto sulla base del prezzo di unità, peso, numero e misura, determinati per ogni lotto dal quadro, e sarà deliberato a favore di colui che, sottomettendosi all'osservanza dei detti capitoli, avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo d'asta fissato per ogni lotto.

8. Le offerte in ribasso, escluse quelle per persona da dichiararsi, dovranno essere fatte in ragione di centesimi 20 per ogni 100 lire di prezzo complessivo di ciascun lotto.

9. Prima dell'apertura dell'incanto, i concorrenti dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità; depositare una somma in contanti o in biglietti aventi corso legale equivalente al 3 per cento, dell'importare del lotto e dei lotti ai quali volessero concorrere. Tale somma sarà restituita ai concorrenti che non sieno rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari ancora quando abbiano prestata la cauzione definitiva corrispondente al 5 per 100 del montare della sua impresa, mediante vincoli in titoli del Debito Pubblico dello Stato, o in deposito di corrispondente capitale nelle pubbliche casse.

10. Se nel termine di giorni dieci dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto, o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà, ai termini dell'art. 6 del capitolato d'oneri, il deposito d'ammissione all'incanto, il quale cederà *ipso jure* a beneficio della Amministrazione.

11. L'appaltatore dovrà fare elezione di domicilio nella città ove ha sede la casa di pena.

12. Tutte le spese degli incanti, dei deliberamenti, del contratto, delle copie di esso, non che la tassa di registro ed i dritti di segreteria, e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

13. Il termine utile a poter presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fermato a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

14. Al contratto è riserbata la superiore approvazione.

QUADRO.

Lotti	GENERI		Quantità di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Ch.	54000	0 46	24,840	76,640
	Pane pei detenuti sani .	»	140000	0 37	51,800	
2	Carne di vitello . . .	»	300	1 70	510	35,010
	Carne di vaccina. . .	»	»	»	»	
	Carne di bue o manzo .	»	23000	1 50	34,500	
3	Vino	Ett.	438	40 »	17,520	18,480
	Aceto	»	24	40 »	960	
4	Riso	Ch.	9700	0 50	4,850	8,850
	Fagiuoli e legumi secchi.	»	10000	0 40	4,000	
5	Paste di 1ª qualità . .	»	3300	0 50	1,650	8,580
	Paste di 2ª qualità . .	»	10900	0 45	4,905	
	Semolino	»	50	0 50	25	
	Farina di grano turco .	»	5000	0 40	2,000	
6	Patate	»	5000	0 10	500	2,900
	Rape.	»	»	»	»	
	Erbaggi.	»	24000	0 10	2,400	
7	Olio d'olivo per condim.	»	960	1 70	1,632	13,392
	Petrolio raffinato. . .	»	15000	0 70	10,500	
	Olio d'olivo per illumin.	»	1400	0 90	1,260	
8	Burro	»	500	3 20	1,600	20,383
	Strutto	»	70	1 70	119	
	Lardo	»	1400	2 »	2,800	
	Cacio.	»	1400	2 »	2,800	
	Latte di vaccina . . .	Litri	21500	0 40	8,600	
	Uova	Dozz.	4650	0 96	4,464	
9	Legna di essenza forte.	Mir.	12600	0 30	3,780	5,680
	Ceppi	»	»	»	»	
	Carbone	»	1500	1 »	1,500	
	Paglia	»	»	»	»	
	Foglie di grano turco .	»	500	0 80	400	

Napoli, 30 agosto 1883.

4865 *Il Segretario delegato:* P. GALATRO.

N. 285.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Il simultaneo incanto tenutosi il 22 corrente mese essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 ant. del 17 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Massa, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, alla second'asta per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Parma-Spezia, compreso fra gli abitati di Villafranca e di Filattiera, in provincia di Massa, della lunghezza di metri 4,824, escluse le espropriazioni stabili e fabbricati, meno le fondazioni dei caselli di guardia, e la provvista delle traverse, dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 1,088,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 3 agosto 1882, ed articoli addizionali a quest'ultimo in data 20 luglio 1883, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Massa.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi trenta, dal giorno in cui si intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 52,000 ed in lire 105,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato, al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi a quello della aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 27 agosto 1883.

4870 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Direzione del Genio Militare di Venezia

Avviso d'Asta (N. 72)

stante la deserzione del primo incanto.

Si fa noto che nel giorno 6 settembre 1883, alle ore 10 antim., si procederà in Venezia, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione suddetta, Campo Sant'Angelo, n. 3549, all'appalto seguente:

Costruzione di una tagliata, di un corpo di guardia difensivo e sistemazione di un tronco di strada al Sasso di San Martino in Valle del Cordevole presso Agordo (provincia di Belluno), della spesa di lire 284,000, da eseguirsi nel termine di giorni 360.

A termine dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del Genio in Venezia, e presso l'ufficio del Genio militare in Agordo.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5 interi, e scadono al mezzodì del giorno 11 settembre 1883.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filogranata col bollo ordinario di una lira avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Fare presso la Direzione suddetta, dalle ore 8 alle ore 10 antimeridiane del giorno del deliberamento, ovvero presso una delle Intendenze di finanza del Regno, un deposito di lire 28,000, in contanti, od in rendita al portatore del Debito Pubblico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso la Direzione, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla medesima convertiti in cauzione presso l'Intendenza di finanza di questa città;

2. Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

3. Esibire un attestato di persona dell'arte, avente la data non anteriore di due mesi, il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente, e corredati dei certificati suddetti, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Venezia, 28 agosto 1883. Per la Direzione

4894 *Il Segretario:* S. BONELLI.

PROVINCIA DI MILANO

Congregazione di Carità di Codogno

Secondo Avviso d'Asta per vendita di stabili.

Si rende noto che essendo riuscito deserto l'incanto tenutosi oggi per la vendita dei poderi Mojentine 2ª e 4ª, e del campo Monachino, di pert. 294 12 10, od ettari 19 27 7813, con scudi 4776 2 2 1/2, pari a lire 22,009 58 4, siti in territorio di Codogno, e più estesamente descritti nella relazione peritale 23 aprile 1883, degli ingegneri Borsa e Gallinari, nel giorno 15 settembre p. v., ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio di questa Congregazione di carità, via Beneficenza, n. 19, si procederà, innanzi alla sottoscritta rappresentanza, all'esperimento di un secondo incanto, col metodo della candela vergine, ed all'aggiudicazione della vendita suddetta, anche se vi fosse un solo concorrente.

Le offerte in aumento da farsi sulla base di lire 97,390 (novantasettemilatrecentonovanta) non potranno essere minori di lire cento caduna, e dovranno cautarsi mediante deposito di lire novemilasettecentotrentanove, delle quali lire 9400 in titoli del Debito Pubblico italiano, od in libretti delle locali Casse di risparmio o Banca Popolare, e per lire 339 in valuta legale.

Le altre condizioni della vendita si rilevano dai capitoli relativi presso la Congregazione nei giorni ed ore d'ufficio.

Ove abbia luogo l'aggiudicazione provvisoria, il termine utile per presentare alla sottoscritta rappresentanza un'offerta d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo che risultasse dall'aggiudicazione suddetta, scadrà ad un'ora pomeridiana del giorno 2 ottobre; e salvo sempre l'esperimento di una gara definitiva.

Tutte le spese d'asta, delle relative scritture, tasse e bolli, le competenze di segreteria, non che ogni altra spesa inerente al contratto, saranno a carico del deliberatario, comprese quelle della stima.

Dall'ufficio della Congregazione di carità, Codogno, 25 agosto 1883.

Il Presidente: D. CATTANEO.

4866 *Il Segretario:* Rag. E. BORELLA.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.